



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231



Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Industria Italiana Autobus S.p.A.
nella seduta del _____/2022

Disponibile su: *intranet* aziendale e su internet al sito: <https://www.industriaitalianaautobus.com/>

INDICE

Pag 5 - PARTE GENERALE

1.IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A.

- 1.1 Finalità del Modello di Industria Italiana Autobus
- 1.2 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello di Industria Italiana Autobus
- 1.3 Le componenti del Modello di Industria Italiana Autobus
- 1.4 Presidi di controllo ai fini del D.Lgs. 231/01
- 1.5 Struttura del Modello
- 1.6 Modifiche ed integrazioni del Modello

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 2.1 Composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza
- 2.2. Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca del mandato ai membri dell'OdV
- 2.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 2.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
- 2.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e *whistleblowing*
- 2.6 Flussi informativi *ad hoc* e segnalazioni (*whistleblowing*)
- 2.7 Flussi Informativi periodici

3 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO

AZIENDALE E ALL'ESTERNO

- 3.1 Formazione del Personale
- 3.2 Informativa ai Destinatari terzi

4.SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

- 4.1 Principi generali
- 4.2 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
- 4.3 Sanzioni per i Dipendenti

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A.

Industria Italiana Autobus S.p.A. (di seguito anche “Industria Italiana Autobus”, “IIA” o la “Società”) è il più importante costruttore italiano di autobus: progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli, dagli otto ai diciotto metri, in tutte le motorizzazioni, e si occupa dei servizi di assistenza e della commercializzazione dei ricambi originali.

IIA, inoltre, produce e distribuisce il marchio *Menarinibus*. Nasce nel 2015, ma affonda le sue radici all’inizio del secolo: è dal 1919, infatti, che la *Menarinibus* costruisce autobus a Bologna.

IIA è, infine, proprietaria del marchio *Padane*, la storica azienda che, dal 1943 al 1996, ha fatto uscire dallo stabilimento di Modena veicoli da turismo simbolo di eccellenza e lusso.

La Società è oggi protagonista di un significativo processo di rinnovamento, che l’ha portata ad aggiornare anche il presente documento, al fine di garantire un miglior governo dei processi industriali, rafforzando al contempo i presidi di *corporate governance*.

Il modello di *corporate governance* della Società è conforme alle disposizioni del Codice civile e alle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia societaria.

Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello tradizionale, con la presenza dell’Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nell’ambito di tale sistema, il Consiglio di Amministrazione è l’organo cui sono assegnati i poteri di indirizzo strategico del *business* e la definizione degli assetti organizzativi.

La struttura organizzativa della Società si articola in:

- Direzioni con riporto all’Amministratore Delegato di riferimento e che assicurano:
 - i livelli di produzione previsti, l’implementazione della progettazione dei mezzi e delle innovazioni, nonché l’acquisto dei materiali; il raggiungimento degli obiettivi aziendali di fatturato globale e di margine attraverso la definizione delle strategie / politiche di *marketing* e commerciali;
 - il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e margine sui servizi post vendita sul mercato italiano ed estero;
 - il presidio di tutte le attività economico-finanziarie e fiscali dell’impresa, anche con riferimento agli *stakeholders* bancari e finanziari, con particolare riferimento alla corretta predisposizione del *budget*, del bilancio e al controllo di gestione, nonché il corretto funzionamento dei sistemi informativi aziendali (software e hardware, infrastruttura, telefonia mobile eccetera);
 - lo svolgimento di tutte le attività connesse alla corretta gestione delle relazioni industriali, alla gestione amministrativa e disciplinare del personale, alla sorveglianza sanitaria, allo sviluppo organizzativo (formazione, ricerca e selezione, compensation and benefit, processi e organizzazione), alla gestione del contenzioso giuslavoristico;
 - la definizione, l’aggiornamento e la verifica del Piano Strategico, assicurando il rispetto dei costi interni ed esterni, dei tempi di consegna e della marginalità delle commesse;

- l'attuazione del processo di industrializzazione attraverso la definizione di corrette soluzioni tecnologiche e di standardizzazione delle best-practice produttive di numerose Unità Organizzative, a diretto riporto della Direzione di riferimento o dell'Amministratore Delegato di riferimento, che assicurano la piena operatività nell'ambito dei processi e delle attività aziendali.

IIA, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme alla legge e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello" o "Modello 231"), in linea con le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche il "Decreto 231" o "D.Lgs. 231/01") e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Sono Destinatari del presente Modello (di seguito i "Destinatari") e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito, anche, gli "Amministratori"), anche di fatto;
- i componenti del Collegio Sindacale (di seguito, anche, i "Sindaci");
- i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei (di seguito, anche, "Dipendenti" o "Personale");
- coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere; di seguito, anche, "Destinatari terzi").

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello.

1.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS

Il Modello ha lo scopo di:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di *corporate governance*, che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- definire un sistema organico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- attuare lo scopo statutario adottando comportamenti improntati a rigore e integrità, promuovendo l'esercizio delle attività aziendali con professionalità, diligenza, onestà e correttezza;
- informare i Destinatari dell'esistenza del Modello e della necessità di conformarsi ad esso;
- formare tutti i Destinatari del Modello, ribadendo che IIA non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui IIA si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di IIA, che la commissione di un reato presupposto nel malinteso interesse o vantaggio della Società, dà luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società, esponendola a ricadute finanziarie, operative, d'immagine e reputazionali;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 comporterà, indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni.

1.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS

Industria Italiana Autobus garantisce la costante attuazione e l'aggiornamento del Modello, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* di riferimento.

Dalla costituzione della Società, avvenuta nel 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la prima versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in data 20 gennaio 2015, aggiornandolo poi con successive delibere (in data 20 luglio 2016, in data 18 febbraio 2020 e, infine, in data 14 settembre 2021), al fine di tenere conto delle integrazioni normative intervenute e delle modifiche organizzative e dei processi della Società.

In particolare, anche con il supporto dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV" oppure "Organismo"), IIA:

- individua e verifica periodicamente le aree esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (c.d. "*risk assessment*"), attraverso l'analisi del contesto aziendale e la valorizzazione delle esperienze della pregressa operatività aziendale (c.d. "analisi storica"), in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la mappa delle attività aziendali, in cui sono riportate le aree a rischio reato "dirette" e "strumentali"¹, le attività sensibili rilevanti per ogni area a rischio reato, le Direzioni / Unità Organizzative coinvolte nelle stesse, nonché l'indicazione delle famiglie di reato ex Decreto 231 potenzialmente rilevanti.

Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, sono altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che IIA intrattiene, o potrebbe intrattenere, per il tramite di soggetti terzi. È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte da IIA sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società (c.d. concorso di persone) in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo ai reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*², 24 *ter* (avendo riguardo anche alla criminalità transnazionale), 25, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *ter*, 25 *quinqüies* (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 *bis* del Codice Penale "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*"), 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *quinqüiesdecies* e 25 *sexiesdecies* che saranno oggetto di specifico approfondimento nelle due Parti Speciali del Modello 231.

Anche rispetto alle altre tipologie di reati non oggetto di specifico esame nel contesto delle Parti Speciali del Modello, la Società dispone di un complesso di presidi di controllo volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali al fine di minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti;

¹ Si intendono "strumentali" quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati presupposto nell'ambito delle aree a rischio reato "diretto".

² Con il D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131, è stato adottato il "regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 261 del 21.10.2020, che stabilisce i criteri secondo i quali le Autorità competenti dovranno provvedere ad identificare i soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le modalità con cui questi dovranno assolvere agli obblighi previsti dalla norma. Alla data del presente aggiornamento del Modello, Industria Italiana Autobus non è ancora stata formalmente individuata, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, quale operatore tenuto al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalla norma.

- analizza il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi / attività a rischio (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, sistema di controllo di gestione, sistema di monitoraggio e controllo della documentazione, procedure, ecc.) al fine di valutarne l'efficacia nella mitigazione del rischio reato (c.d. "as-is analysis");
- individua le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli (c.d. "gap analysis") e definisce le relative azioni correttive da intraprendere (c.d. piano di implementazione);
- cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello 231 e verifica la concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l'effettiva osservanza del Modello.

1.3 LE COMPONENTI DEL MODELLO DI INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS

Il Modello 231 si articola in:

- un **sistema normativo interno**, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - il Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello 231, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di IIA;
 - regole procedurali interne (cc.dd. "protocolli") tese anche a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato, che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

IIA, inoltre, ha definito responsabilità, modalità e tempistica del processo di elaborazione, aggiornamento ed approvazione delle regole procedurali interne.

Le procedure sono pubblicate e disponibili per tutti i Dipendenti della Società sulla *intranet* aziendale;

- un **sistema di controllo di gestione** e un **sistema di controllo dei flussi finanziari** nelle attività a rischio.

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione adottato da IIA è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

Tali sistemi garantiscono:

- la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da assicurare che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati ed effettuati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti. È altresì richiesta la doppia firma per l'impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*;
- una **struttura organizzativa** coerente con le attività aziendali, elaborata per assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché per garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - un *organigramma*, che illustra le Direzioni in cui si suddivide l'attività aziendale, le Unità Organizzative a riporto delle Direzioni e le linee di dipendenza gerarchica;
 - *comunicazioni organizzative*, che descrivono le responsabilità attribuite, le aree di attività ed il raccordo tra le diverse Direzioni / Unità Organizzative e che rispecchino l'effettiva operatività aziendale;

- un sistema dei *poteri*. In particolare, la Società attribuisce:
 - *poteri di rappresentanza permanente*, tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale;
 - *poteri relativi a singole operazioni*, conferiti con procure, in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi.

La Società assicura il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio, della revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale (ad esempio, costituzione di Direzioni di primo livello), di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura, di uscita dall'organizzazione di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitano di poteri aziendali;

- un **sistema di gestione dei processi esternalizzati**. La Società, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale anche del supporto di soggetti terzi. L'affidamento in *outsourcing* di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità sulle attività esternalizzate;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in *outsourcing*.

In particolare, tali contratti prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Società;
- che la Società ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Società può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 (accettazione da parte del fornitore di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231 e risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di violazione del D.Lgs. 231/01 e/o del Modello e/o del Codice Etico);
- l'identificazione di un gestore del contratto per le parti;
- l'identificazione dei livelli di servizio e di controllo attesi (*Service/Controls Level Agreement*).

I soggetti competenti della Società verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio e di controllo, il rispetto delle clausole contrattuali e l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*;

- un **Organismo di Vigilanza** - dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità - con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di proporre l'aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- un **sistema di formazione e informazione** finalizzato a divulgare i contenuti ed i principi del Modello a tutti i Destinatari;
- uno specifico **sistema disciplinare** per sanzionare le violazioni del Modello 231.

1.4 PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01

La Società si pone l'obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, anche ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente.

Detti presidi di controllo sono articolati in tre livelli:

- **principi generali di controllo**, cui deve uniformarsi il sistema di controllo interno e di prevenzione dei rischi:
 - **segregazione delle funzioni** tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni, affinché nessuno disponga di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti;
 - **procedure interne formalizzate** ("*protocolli*") per la regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
 - **deleghe e procure formalizzate**;
 - **tracciabilità**, in quanto i soggetti, le Direzioni / Unità Organizzative interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- **principi generali di comportamento** volti a uniformare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenuta maggiormente rilevante per la Società;
- **principi di controllo preventivo** finalizzati a scongiurare la commissione dei reati in ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle due Parti Speciali del Modello 231.

Alla luce della specifica operatività di IIA sono stati individuati come **maggiormente rilevanti** i reati indicati negli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24 *bis* (delitti informatici), 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata, avendo riguardo anche alla criminalità internazionale ai sensi della L. 146/06), 25 *bis* (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25 *bis* 1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25 *ter* (reati societari), 25 *quinqies* (delitti contro la personalità individuale, limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 *bis* del Codice penale "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*"), 25 *septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25 *octies* (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio), 25 *octies*.1 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) 25 *novies* (delitti in violazione del diritto d'autore), 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria), 25 *undecies* (reati ambientali), 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25 *quinqiesdecies* (reati tributari) e 25 *sexiesdecies* (reati di contrabbando) del Decreto 231. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti nel Codice Etico e nelle due Parti Speciali del Modello 231.

Per quanto concerne le restanti famiglie di reato previste dal Decreto 231, all'esito delle attività di *risk assessment* svolte, si è ritenuto che la loro commissione possa essere stimata **non significativa** in relazione all'ambito di attività della Società. In ogni caso, il rischio ad esse connesso risulta essere adeguatamente presidiato alla luce dei principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

1.5 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello 231 è costituito da una Parte Generale e da due Parti Speciali: (i) Parte Speciale A, strutturata per aree a rischio reato; (ii) Parte Speciale B, dedicata ai reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto 231. Infine, l'Allegato 1 del Modello descrive il D.Lgs. 231/01 e riporta ed analizza le famiglie di reato ex Decreto 231, i singoli reati presupposto ed il relativo trattamento sanzionatorio a carico dell'ente.

Nella Parte Generale sono illustrate le componenti essenziali del Modello 231, con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del Personale, alla diffusione del Modello, al sistema disciplinare ed alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.

La Parte Speciale A descrive, per le famiglie di reato considerate rilevanti per IIA ad esito delle attività di *risk assessment*:

- i principi generali di comportamento applicabili a tutte le aree a rischio reato;
- le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;
- le Direzioni / Unità Organizzative che operano nell'ambito delle aree a rischio e delle relative attività sensibili;
- i reati presupposto astrattamente perpetrabili;
- i principi di controllo preventivo in essere a presidio dei rischi.

La Parte Speciale B dedicata ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, invece, descrive:

- i reati di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01;
- i principi generali di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta da IIA;
- la struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza;
- i principi e le norme di riferimento per la Società;
- i doveri ed i compiti in materia di salute e sicurezza dei soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa di IIA;
- la comunicazione, la formazione e l'addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la sorveglianza sanitaria;
- il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1.6 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

L'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello 231 competono al Consiglio di Amministrazione di IIA, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto 231.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del Decreto 231 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello 231 sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'OdV di IIA è un organo con composizione plurisoggettiva, composto da almeno due membri esterni alla Società.

I membri esterni dell'Organismo vengono individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche interessate.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di IIA, previa verifica del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione individua altresì il Presidente dell'OdV, scegliendolo tra uno dei membri esterni, e determina la remunerazione dei suoi componenti.

La nomina, i compiti, le attività e il funzionamento dell'OdV, nonché la durata in carica, la revoca, la sostituzione e i requisiti dei suoi membri, sono disciplinati da un apposito Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Inoltre, all'Organismo è demandato il compito di dotarsi di un apposito Regolamento, espressione della propria autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento delle proprie attività.

In conformità al Decreto 231 e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV di IIA deve essere in possesso dei requisiti di:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo.

Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica.

Al fine di preservare l'indipendenza dell'OdV, lo Statuto prevede che l'Organismo resti in carica per la durata di tre anni. Il Consiglio di Amministrazione potrà di norma, con propria delibera, rinnovare tale mandato per una volta fermo restando che, in ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l'OdV informa, in merito all'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con cadenza annuale. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente ogni evento di particolare rilievo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'Organismo al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione individuerà il *budget* annuale di cui potrà disporre l'OdV che dovrà provvedere a rendicontare i costi sostenuti. In ogni caso, ove ne ravvisi la necessità, l'OdV può disporre di risorse ulteriori rispetto a quelle indicate nel *budget* annuale, previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione.

b) Professionalità

I membri dell'OdV sono in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Società, nell'ambito dell'autonomia di spesa e del *budget* assegnato.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, anche delle Direzioni / Unità Organizzative della Società che, di volta in volta, si rendessero utili all'espletamento delle attività indicate.

Per le specifiche tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambientali, l'OdV, inoltre, si avvale della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti.

c) Continuità d'azione

L'OdV opera presso la Società, esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi periodicamente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli. A tal fine, l'OdV predispone un piano annuale (da ora in poi "Piano Annuale") delle attività, ferma restando la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli a sorpresa.

Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi aziendali sensibili ai sensi del Decreto 231, l'OdV si avvale anche dei flussi informativi nei suoi confronti e delle audizioni con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato.

2.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DEL MANDATO AI MEMBRI DELL'ODV

I membri dell'OdV devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

1. non essere soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;
3. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, e non aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. Cod. proc. pen., in relazione a reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (reati tributari che non configurano reati presupposto ex Decreto 231, reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, ecc.);
4. non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del D.Lgs. 58/2008 (T.U.F.);
5. non essere indagato per reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
6. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

I membri esterni dell'OdV devono possedere anche i seguenti requisiti di indipendenza:

1. non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori, Sindaci o dirigenti di IIA (o delle società azioniste di IIA);

2. non trovarsi in situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali, con IIA; in particolare, non devono avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con IIA (o con le società azioniste di IIA) tali da comprometterne l'indipendenza;
3. non ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di IIA o delle società azioniste di IIA;
4. non essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in IIA (o nelle società azioniste di IIA), tali da comprometterne l'indipendenza;
5. non aver avuto un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire i requisiti di onorabilità e indipendenza, i membri esterni dell'Organismo, all'atto della nomina, devono rilasciare apposita dichiarazione, a pena di decadenza. Nel contesto della medesima dichiarazione, i membri dell'OdV s'impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale venir meno dei previsti requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché, più in generale, qualsiasi circostanza sopravvenuta che li renda incompatibili con lo svolgimento dell'incarico.

Costituisce possibile giusta causa di sospensione e di successiva revoca dalla carica:

1. il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità o indipendenza sopra specificati (il cui verificarsi deve essere tempestivamente comunicato dai membri dell'OdV);
2. la perdita della posizione di dipendente di IIA (in caso di presenza di un membro interno);
3. il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all'OdV, nonché la violazione del Codice Etico e del Modello di IIA.

Qualora la revoca dall'incarico venga disposta nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione di IIA, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto 231.

2.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV di IIA verifica e vigila sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento.

Più in particolare, è compito dell'OdV:

- verificare, sulla base del Piano di attività approvato con cadenza annuale, l'adeguatezza e l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente, nonché in caso di violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello 231 e delle procedure ("*protocolli*"), promuovendo, anche previa consultazione delle Direzioni / Unità Organizzative interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato, ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;
- effettuare, anche tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;

- verificare periodicamente - con il supporto delle Direzioni / Unità Organizzative competenti - il sistema dei poteri in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- promuovere, in attuazione del Modello 231, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato, dalle Direzioni / Unità Organizzative interessate, sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire - ove ritenuto necessario - ulteriori modalità di comunicazione / segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello 231 e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- attuare, in conformità al Modello, un idoneo flusso informativo verso gli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello 231;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali - che possono dare luogo a reati di cui al Decreto 231;
- promuovere, di concerto con la Direzione competente in materia di gestione delle risorse umane, l'attività di formazione del Personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento della propria attività;
- esigere che i Responsabili delle Direzioni / Unità Organizzative forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei Dipendenti, degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni ai Destinatari terzi (consulenti, fornitori, *partner*, ecc.) con i quali la Società intrattiene rapporti, nell'ambito delle attività svolte per conto di IIA.

L'Organismo potrà decidere di delegare uno o più specifici compiti ai suoi membri, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

2.4 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV di IIA, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli organi sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello 231.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un'informativa annuale avente ad oggetto:

- l'attività svolta, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello ed alle relative risultanze;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;

- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello 231;
- l'informazione sul Piano di attività;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Nell'informativa annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza comunica il Piano delle attività previste per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello 231 ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello 231;
- la mancata collaborazione da parte delle Direzioni / Unità Organizzative;
- l'esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero a carico di IIA in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Delegato.

L'Organismo, inoltre, dovrà riferire senza indugio al:

- Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dall'Amministratore Delegato, da dirigenti della Società o dai Sindaci;
- Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello 231 poste in essere dalla società di revisione ovvero dagli Amministratori, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

2.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E WHISTLEBLOWING

L'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto 231 impone la previsione nel Modello 231 di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

La previsione di flussi informativi è necessaria a garantire l'effettiva ed efficace attività di vigilanza dell'OdV e per l'eventuale accertamento "a posteriori" delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché al fine di monitorare nel continuo l'operatività societaria.

Tutti i Destinatari del Modello 231, inoltre, devono informare l'Organismo di ogni violazione del Modello, nonché di tutti i comportamenti o eventi potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative in materia, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si distinguono in:

- 1. flussi informativi *ad hoc* e segnalazioni (*whistleblowing*);**
- 2. flussi informativi periodici.**

2.5.1 FLUSSI INFORMATIVI AD HOC E SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

I flussi informativi *ad hoc* dovranno essere indirizzati, dagli esponenti aziendali o da terzi, all'indirizzo mail odv231@iiabus.com e la segreteria tecnica dell'OdV, a sua volta, li inoltrerà ai componenti OdV, nei termini e con le modalità coerenti con il piano di lavoro, salvo urgenze.

I flussi informativi *ad hoc* attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere, a titolo esemplificativo, in:

- i provvedimenti notificati dall'Autorità giudiziaria alla Società o ai suoi Amministratori o Dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/01 o per i relativi reati presupposto, nonché per reati che possano, anche indirettamente, far configurare una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale da parte dei Dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati presupposto;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello 231, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
- i rapporti predisposti dalle Direzioni / Unità Organizzative dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto 231 o al sistema di controllo interno;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Società;
- gli eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o dagli organi di vigilanza in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro, dai quali emergano violazioni di tali norme;
- gli eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o dagli organi di vigilanza in materia di ambiente, dai quali emergano violazioni di tali norme;
- l'avvio di interventi di natura ispettiva da parte della Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza (Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, ASL, ARPA, ecc.);
- copia dei verbali delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza, qualora queste abbiano evidenziato dei rilievi;
- le operazioni con le società azioniste di IIA concluse a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- le eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura aziendale od organizzativa;
- le eventuali variazioni, o riscontrate carenze, delle procedure;
- le eventuali variazioni, o riscontrate carenze, dell'architettura dei poteri;
- i documenti rilevanti in materia di salute, sicurezza e ambiente, quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Registro degli infortuni, il Piano di emergenza, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i verbali relativi alle analisi ambientali e ai sopralluoghi nelle sedi, nonché le modifiche e/o aggiornamenti delle valutazioni dei rischi ambientali;
- ogni altra informazione rilevante in materia di salute, sicurezza e ambiente, anche in caso di eventi emergenziali;
- le operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio per la commissione di reati;
- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dai relativi protocolli (procedure).

L'Organismo può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello 231 e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il Collegio Sindacale e la società di revisione.

Tutti i Destinatari del Modello 231 (dipendenti e terzi) sono tenuti ad informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbe determinare una violazione del Modello 231 o, che, più in generale, sia potenzialmente rilevante ai fini del Decreto 231 (segnalazioni - *whistleblowing*).

Le **segnalazioni** (*whistleblowing*), invece, possono essere trasmesse tramite uno dei seguenti canali:

- per **posta**, alla c.a. dell' "Organismo di Vigilanza di Industria Italiana Autobus S.p.A.", via San Donato n. 190, 40127, Bologna, Italia;
- all'**indirizzo** di posta elettronica **dedicato** al *whistleblowing*: segnalazioni@iiabus.com.

Inoltre, qualora un esponente aziendale dovesse ricevere segnalazioni attinenti a possibili violazioni del Modello e/o del Decreto 231 da parte dei Destinatari, è tenuto a reindirizzarle all'OdV per il tramite dei canali suindicati.

La Società assicura:

- la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (diretta o indiretta), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 modificato dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017); il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte dei Destinatari, inoltre, non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- la protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Sono previste, inoltre, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima, in linea con il sistema disciplinare descritto al paragrafo 4.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e determina le conseguenti iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta dalla propria attività di istruttoria.

In particolare, le segnalazioni ricevute attraverso i canali sopra citati vengono gestite dall'OdV come segue:

- valutazione preliminare: l'OdV effettua una prima valutazione della segnalazione al fine di:
 - accertare che rientri nell'ambito di competenza dell'Organismo;
 - verificare che sia sufficientemente circostanziata per poter procedere ad un approfondimento della stessa.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, l'OdV avvia le attività di istruttoria; in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con un breve nota esplicativa, e informa l'Amministratore Delegato, per le valutazioni del caso, qualora la stessa non rientri nell'ambito di competenza dell'OdV;

- attività istruttoria: l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità la segnalazione al fine di valutare la necessità di effettuare specifici approfondimenti per accertare i fatti ivi denunciati. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi: (i) informazioni fornite a corredo della segnalazione; (ii) attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati; (iii) segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate.

Nel caso in cui l'OdV ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, redige una breve nota esplicativa delle analisi svolte e archivia la segnalazione. Qualora, invece, ritenga di dover procedere con ulteriori approfondimenti, avvia delle verifiche ad hoc (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione;

- attività di indagine: l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta mediante il supporto delle funzioni aziendali competenti o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche;
- misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, l'OdV ne chiede l'attuazione;
- attività di reporting: l'OdV predispone la reportistica circa l'esito dell'attività svolta, diretta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale (si veda il paragrafo 2.4).

L'OdV istituisce un registro delle segnalazioni, contenente l'indicazione delle segnalazioni pervenute, dei relativi responsabili, nonché delle eventuali sanzioni irrogate nei loro confronti.

2.5.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

Oltre alle notizie di cui al paragrafo precedente, dovranno essere periodicamente comunicate dagli esponenti aziendali (Responsabili delle Direzioni Aziendali) all'Organismo le informazioni concernenti attività ricorrenti che potrebbero assumere rilevanza per l'Organismo ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile), quali a titolo esemplificativo:

- la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
- l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello 231 e la partecipazione alla medesima da parte del Personale;
- i dati relativi agli eventuali infortuni verificatisi nella Società, nonché ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di salute e sicurezza, nonché eventuali misure adottate ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure;
- gli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti ambientali.

Ai fini dei suddetti flussi informativi, dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: odv231@iabus.com.

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

3.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

IIA promuove la conoscenza del Modello 231 e dei relativi aggiornamenti tra tutti i Dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerlo e ad attuarlo.

La Direzione competente in materia di gestione delle risorse umane cura la formazione del Personale sui contenuti del Decreto 231 e sul Modello, dandone evidenza all'OdV.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- l'inserimento del Modello e del Codice Etico nell'*intranet* aziendale e nel sito *internet* della Società (con riferimento al Modello, nel sito *internet* viene pubblicata solo la Parte Generale);
- la messa a disposizione del Modello e del Codice Etico per tutto il personale in forza, nonché la distribuzione di tali documenti ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in Società, con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e al rispetto delle relative prescrizioni;
- un corso *on-line*, disponibile in modo permanente, sui contenuti del Decreto 231, del Modello 231 e del Codice Etico;
- una comunicazione al Personale in caso di aggiornamento del Modello 231 e/o del Codice Etico. Il

percorso di formazione è articolato sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza: incontri con i Responsabili di primo livello e, di norma, "workshop" in aula con i dirigenti;
- altro Personale: informativa in sede di assunzione; corso di formazione realizzato, di norma, con modalità "e-learning".

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come al corso *on-line*, è obbligatoria; la Direzione competente in materia di gestione delle risorse umane monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il Personale, compresi i neo-assunti.

La tracciabilità della partecipazione all'attività di formazione è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità "e-learning", attraverso l'attestato di fruizione dei nominativi delle persone coinvolte, reperibile sulla piattaforma informatica dedicata.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello 231 o al Codice Etico, ove l'OdV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

3.2 INFORMATIVA AI DESTINATARI TERZI

IIA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i fornitori e le terze parti in genere della Società.

La Società provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi stabiliti nei citati documenti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.

4. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

4.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, gli artt. 6, comma 2 lettera e), e 7, comma 4 lettera b), del Decreto 231, prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi.

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, sono sanzionabili le condotte poste in essere in violazione del Modello 231. Essendo quest'ultimo costituito da numerose componenti, ne deriva che per "Violazione del Modello 231" deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti aziendali che costituiscono le componenti del Modello (si veda il par. 1.3).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello 231 sono assunte da IIA in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello 231 stesso possano determinare.

In particolare, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di violazioni:

- a) mancato rispetto del Modello 231, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231 o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231;
- b) mancato rispetto del Modello 231, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato ("dirette" e "strumentali") o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello 231;
- c) mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli (procedure) in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- d) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello 231;
- e) mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto 231 da parte dei Destinatari;
- f) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure), ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- g) qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone oggetto di segnalazioni e, soprattutto, dei segnalanti;
- h) segnalazioni che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave;
- i) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- j) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV (descritti nel par. 2.5).

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito (tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione);
- comportamento complessivo del Destinatario;
- mansioni del Destinatario;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo alla prevedibilità dell'evento);
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello 231 da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci di IIA, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico / delega;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'Amministratore e/o Sindaco nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e *subendi*.

4.3 SANZIONI PER I DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai Dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati e operai) in violazione delle regole comportamentali prescritte nel Modello 231 sono definiti come "illeciti disciplinari", rilevanti anche ai sensi del Codice Disciplinare Aziendale.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare Aziendale, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile.

Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, e tenendo conto delle circostanze riportate nel precedente par. 4.1.

4.3.1 DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello 231 o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello 231 sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso³.

4.3.2 OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI

In conformità alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti e nel Codice Disciplinare Aziendale:

- a) incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello 231 o adottati, nell'espletamento di attività nelle relative aree a rischio reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del Dipendente individuati dal CCNL pregiudizievoli per la disciplina e la morale della Società;
- b) incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che ponga in essere, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio reato, un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del Modello 231, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto a);
- c) incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio reato, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello 231, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi alla Società grave nocimento morale e/o materiale.

Il presente documento integra a tutti gli effetti di legge il Codice Disciplinare Aziendale adottato dalla Società ed è assoggettato agli oneri di affissione ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI TERZI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai fornitori, consulenti, *partner*, controparti ed altri soggetti esterni alla Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello 231, può determinare la sospensione o la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, nonché l'eventuale proposizione dell'azione per il risarcimento dei danni subiti, in virtù delle clausole che IIA prevede in ogni contratto, con le quali la controparte si impegna ad astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal Decreto 231, nonché a prendere visione e rispettare le misure definite dalla Società, quali il Modello 231 e il Codice Etico.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte dello stesso, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o appaltatore) e i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltatore.

La Società, in ogni caso, può limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.

³ Al personale dirigente possono essere applicate anche le sanzioni previste nel successivo paragrafo 4.3.2. I criteri di determinazione della sanzione ed il procedimento disciplinare tengono conto della natura fiduciaria e del tipo di rapporto.

4.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello 231 si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle fasi di:

- contestazione della violazione all'interessato;
- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti, della comunicazione con cui si segnala l'avvenuta violazione del Modello 231.

4.5.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Qualora riscontri la violazione del Modello 231 da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette agli Amministratori Delegati, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello 231 che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione puntuale della condotta contestata e delle previsioni del Modello 231 oggetto di violazione;
- contenere gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi a supporto della contestazione;
- contenere la data dell'adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale. In tal caso, l'OdV promuoverà l'avvio del procedimento previsto dallo Statuto dell'Organismo medesimo.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello 231 da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto di seguito con riguardo ai Dipendenti.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea degli Azionisti per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Resta in ogni caso ferma (anche in mancanza di un licenziamento dell'Amministratore e comunque nelle more dello svolgimento del procedimento di cui al par. 4.5.2) la facoltà del Consiglio di Amministrazione di adottare ogni più opportuna iniziativa nei confronti dello stesso Amministratore, dandone adeguata e tempestiva informazione all'OdV.

4.5.2. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

A) Dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del contratto collettivo applicabile.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un ruolo apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del Decreto 231, è previsto che:

- il Consiglio di Amministrazione decide nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico;
- gli Amministratori Delegati si attivano per la definizione della posizione del soggetto in relazione al relativo procedimento disciplinare.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente. Tale termine decorrerà dalla data in cui sono state rese le giustificazioni scritte ovvero, se successive, le giustificazioni orali.

Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, il dirigente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento disciplinare, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato secondo le modalità previste dalla contrattazione applicabile al caso concreto.

In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

B) Operai, impiegati e quadri

Il procedimento di applicazione della sanzione da parte della Società nei confronti di operai, impiegati e quadri avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del vigente Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti, nonché del Codice Disciplinare Aziendale.

Le sanzioni devono essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni.

L'interessato, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

4.5.3. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI TERZI

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al par. 4.4, il Responsabile della Direzione ovvero dell'Unità Organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la Direzione

competente in materia legale e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dagli Amministratori Delegati, nonché dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale nei casi previsti, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata, le previsioni del Modello 231 oggetto di violazione, gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

5. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

A norma dell'art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di IIA sovrintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione affida alla Direzione competente in materia di gestione delle risorse umane la responsabilità di presidiare, in collegamento con le altre Direzioni / Unità Organizzative competenti, l'aggiornamento del Modello, nonché la stesura e l'aggiornamento delle componenti dello stesso.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello 231 efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello 231 a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa, dei settori di attività e dei processi della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello 231, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell' "analisi storica" (come, ad esempio, le esperienze provenienti da procedimenti penali o gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV).

PARTE SPECIALE – A –

Aree a rischio reato

PARTE SPECIALE – Aree a rischio reato

1. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE -A-

Al fine di agevolare la lettura, la comprensione e la fruibilità da parte dei Destinatari del Modello 231, in occasione del precedente aggiornamento di quest'ultimo è stata adottata una differente rappresentazione delle "Parti Speciali".

In particolare, in precedenza, era stata definita una Parte Speciale per ogni categoria di reato prevista dal D.Lgs. 231/01 considerata astrattamente rilevante per IIA ad esito delle attività di *risk assessment* svolte.

L'attuale struttura del Modello 231, invece, oltre alla Parte Generale, prevede solo due Parti Speciali:

1. Parte Speciale A, strutturata seguendo il c.d. "approccio per aree a rischio reato";
2. Parte Speciale B, dedicata invece ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto 231).

La presente Parte Speciale A, oltre a rappresentare i principi generali di comportamento ai quali si ispira l'attività di IIA (con riferimento alle famiglie di reato previste dal Decreto 231 considerate astrattamente rilevanti per la Società), identifica, per ciascuna area a rischio reato:

- le famiglie di reato applicabili ed i relativi reati presupposto astrattamente perpetrabili (per la descrizione dei reati presupposto e del relativo trattamento sanzionatorio ex Decreto 231, si rinvia all'Allegato 1 del Modello);
- le relative attività sensibili, ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- le Direzioni di IIA coinvolte nelle attività sensibili e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati presupposto previsti dal Decreto 231 nell'interesse o a vantaggio della Società, sebbene tale individuazione non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto aziendale potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso. Si considerano sempre incluse, inoltre, le Unità Organizzative competenti a diretto riporto delle Direzioni, nonché i procuratori della Società ed il vertice aziendale (Amministratori Delegati e Consiglio di Amministrazione), qualora siano coinvolti nelle aree a rischio reato in funzione delle previsioni del sistema di deleghe e procure vigente;
- i principali controlli preventivi in essere a presidio dei rischi di commissione dei reati presupposto.

Nella presente Parte Speciale A, inoltre, sono state identificate anche le aree a rischio c.d. "strumentali", ossia quelle aree caratterizzate da particolari attività che possono assumere carattere di supporto (o, appunto, strumentale) rispetto alla commissione di determinati reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione e istigazione alla corruzione), nonché di reati societari, con preciso riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Inoltre, trasversalmente a tutte le aree a rischio reato, sono stati considerati rilevanti anche i seguenti principi generali di controllo:

- previsione di un sistema di deleghe e procure nonché di un sistema organizzativo (compiti, ruoli e responsabilità formalizzati);
- esistenza di specifici protocolli aziendali (procedure) che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli;
- segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede / chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* di ogni operazione relativa alle attività sensibili;
- archiviazione della documentazione, ivi incluse le scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto considerati come rilevanti nello svolgimento delle attività sensibili sottese alle aree a rischio reato identificate e di seguito analizzate, tutti i Destinatari del Modello 231 sono tenuti a rispettare i seguenti principi generali di comportamento, fermo restando quanto indicato nelle procedure aziendali (protocolli) esistenti e nel Codice Etico della Società:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato presupposto;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie di reato, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- astenersi dal porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello 231 e nel Codice Etico.

2.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D.LGS. 231/01) E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01)

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo il sistema organizzativo, il sistema dei poteri ed il sistema normativo interno;
- porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, o a soggetti a questi vicini, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- sottostare alla illecita richiesta del Pubblico Ufficiale e/o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno (il soggetto che opera in IIA) a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri a lui vicini, denaro o altra utilità;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, ecc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- commettere frode nell'adempimento degli obblighi correlati alla conduzione dei contratti di fornitura con soggetti pubblici (Stato, altro Ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità);
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello Statuto, dei protocolli aziendali, del Codice Etico e del presente Modello 231;

- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- fornire, redigere o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o agli Incaricati di Pubblico Servizio, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione anche di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico;
- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- concorrere, con esponenti o funzionari dell'Unione europea, nella distrazione di fondi comunitari;
- effettuare indebite promesse o dazioni di denaro o altra utilità, di qualsiasi natura, nei confronti di un soggetto intermediario (quale ad esempio un consulente) che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società.

Con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/01) è fatto divieto di:

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- genericamente, consumare il reato *de quo* con il requisito della transnazionalità.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, è necessario:

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività aziendale da intraprendersi;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti.

2.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 B/S, D.LGS. 231/01)

In relazione ai delitti informatici e di trattamento illecito dei dati è fatto divieto di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di soggetti pubblici o privati, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *software* non autorizzati (ad esempio, *virus*, *worm*, *trojan*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso ad un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il *software antivirus* installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti;
- installare *software* / programmi aggiuntivi rispetto a quelli necessari alle esigenze connesse all'operatività aziendale;
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (ad esempio, *antivirus*, *firewall*, *proxy server*, ecc.);
- lasciare il proprio *personal computer* incustodito al di fuori del posto di lavoro e senza protezione *password* o modificare / alterare le configurazioni impostate.

Le Direzioni / Unità Organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- *riservatezza* - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione / conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *integrità* - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- *disponibilità* - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

2.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER, D.LGS. 231/01) E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. N. 146/2006)

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
 - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e al Modello 231;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata e documentata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua Direzione / Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- genericamente, consumare i reati previsti dal Decreto 231 con il requisito della transnazionalità.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Destinatari terzi;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

2.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS, D.LGS. 231/01)

In relazione ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, è fatto divieto di:

- manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento;
- introdurre nello Stato e utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante o carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati.

2.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1, D.LGS. 231/01)

In relazione ai delitti contro l'industria e il commercio, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti finalizzati alla contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale;
- mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi o in violazione dello stesso;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi o in violazione dello stesso;
- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;

- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi.

2.6 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER, D.LGS. 231/01)

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto, i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolano, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società. A questo proposito, per i Destinatari:
 - è fatto divieto di tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;

- è fatto divieto di porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consiglio di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- è fatto obbligo di mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- è fatto obbligo di rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assunzione di un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con gli *stakeholders*, nel rispetto del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli interessi della Società nonché degli stessi *stakeholders*;
- attenersi alle precise regole di comportamento indicate nei protocolli (procedure) di riferimento nella conclusione di contratti con altre società private, omettendo di dare o promettere denaro o altra utilità, così da non indurre gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di essi, a violare gli obblighi inerenti il loro ufficio ovvero gli obblighi di fedeltà (si rinvia, inoltre, ai principi generali di comportamento indicati al paragrafo 2.1, da considerarsi applicabili anche nella gestione dei rapporti con soggetti privati);
- effettuare una comunicazione tempestiva, corretta e in buona fede alle Autorità di Vigilanza in tutti i casi previsti dalla legge o dai regolamenti. A tale scopo, i Destinatari devono:
 - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge o dai regolamenti ovvero richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati e i documenti previsti o richiesti;
 - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

2.7 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 *QUINQUIES*, D.LGS. 231/01) E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 *DUODECIES*, D.LGS. 231/01)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, ai Destinatari è fatto divieto di:

- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alla *compliance* alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);
- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o *partner*) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- violare reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato italiano;
- compiere altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- assumere il personale della Società con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi ed ai CCNL di riferimento, anche in termini di retribuzioni (coerenza rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa), orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- rispettare la normativa di riferimento per l'assunzione di personale extra-comunitario;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello 231 adottato dalla Società;
- monitorare periodicamente le condizioni di lavoro del personale, ad esempio mediante indagini di clima del lavoro.

2.8 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES, D.LGS. 231/01)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, è fatto divieto di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento;
- instaurare rapporti (consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per il tramite di interposta persona – che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

È, altresì, fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;

- verificare l'attendibilità dei fornitori e di eventuali *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e di eventuali *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi / pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o, eventualmente, con gli *stakeholders*;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni con gli *stakeholders*, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli *standard* di mercato;
- informare tempestivamente chi di dovere – nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna – ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

2.9 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART.25-OCTIES.1)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, è fatto divieto di:

- eseguire pagamenti a favore del personale su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente;
- acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati;
- manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento.

È, altresì, fatto obbligo di:

- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- autorizzazione all'emissione delle carte di pagamento aziendali;
- tracciabilità della consegna della carta di pagamento aziendale al personale / titolare;
- formalizzazione delle regole di gestione ed utilizzo della carta di pagamento aziendale;
- monitoraggio periodico delle carte di pagamento aziendali e delle modalità del loro utilizzo.
- limitazione degli accessi al sistema di *home banking* tramite assegnazione, a limitati soggetti opportunamente individuati, di *username* e *password* dispositive;
- verifica di corrispondenza, prima di effettuare i pagamenti, tra: *a*) i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; *b*) il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile (ad esempio fattura / altro documento contabile) e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- autorizzazione dei pagamenti;
- In caso di pagamento su conti esteri, sono previsti specifici controlli finalizzati a verificare che: (i) non siano effettuati pagamenti su conti cifrati; (ii) il conto corrente indicato dalla controparte non risieda presso uno Stato considerato "a rischio" sulla base delle liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ONU, OFAC, UE, FATF-GAFI, regimi a fiscalità privilegiata).

2.10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES, D.LGS. 231/01)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi del diritto d'autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

- a) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- b) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;
- c) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

2.11 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES, D.LGS. 231/01)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto:

- delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- dei protocolli aziendali vigenti in materia ambientale, ivi compresi quelli relativi alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale.

Conseguentemente, tutti i Destinatari del Modello 231 – ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate – devono attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate dalla Società, nonché l'adempimento degli obblighi di:

- dare attuazione al programma aziendale di protezione dell'ambiente;
- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione dell'ambiente;
- effettuare controlli periodici sulle prestazioni degli impianti e attrezzature al fine di fare rispettare i limiti qualitativi di emissione/scarico contenuti nelle autorizzazioni;
- eseguire le verifiche interne secondo le modalità e la periodicità definita dalla Società;

- segnalare immediatamente eventuali situazioni di criticità di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- partecipare ai corsi di formazione in materia effettuati dalla Società;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente.

Inoltre, sempre con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con società terze che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (ad esempio, locazione, comodato, ecc.) con soggetti che si sappia possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

2.12 REATI TRIBUTARI (25 QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231/01)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari sono tenuti a:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
- versare all'Amministrazione finanziaria le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo crediti spettanti;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- prevedere, nei contratti stipulati con le terze parti, l'obbligo di effettuare i pagamenti esclusivamente mediante modalità tracciabili (ad esempio bonifico bancario);
- non eseguire pagamenti a favore del personale su conti cifrati o in contranti e/o a soggetti diversi dal dipendente.

2.13 REATI DI CONTRABBANDO (25 SEXIESDECIES, D.LGS. 231/01)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di contrabbando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari sono tenuti a:

- monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento dell'operatività aziendale alle novità normative in materia di adempimenti doganali;
- assicurare la correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali;
- assicurare che l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale delle merci soggette a diritti di confine avvenga sempre mediante la loro presentazione all'ufficio doganale competente;
- assicurare che l'importazione avvenga nel pieno rispetto dei regimi di controllo applicabili, delle rilevanti obbligazioni doganali e fiscali, nonché delle disposizioni nazionali e internazionali afferenti al trasporto delle merci e materiali;
- assicurare che, in tutti gli altri casi in cui le merci sono ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta, siano svincolate da tale regime nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa applicabile;
- assicurare, conseguentemente, il pagamento dei diritti di confine dovuti;
- redigere, fornire o trasmettere alle Autorità doganali documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione veritiera delle merci in transito, anche ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali).

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge (attraversamento della merce al di fuori dei punti stabiliti / delle linee doganali);
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine in violazione delle prescrizioni;
- nascondere merci estere nelle navi allo scopo di sottrarle alla visita doganale;
- gettare da un aeromobile in volo, nel territorio doganale, merci estere ovvero nasconderle nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale;
- dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- detenere, in qualità di proprietari di un magazzino doganale, merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- sottoporre le merci a manipolazioni artificiali ovvero usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarle al pagamento di diritti che sarebbero dovuti;
- al di fuori delle predette casistiche - e più genericamente - sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

• Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

- *Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, Cod. pen.);*
- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Peculato (art. 314, co. 1, Cod. pen.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.) e Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.); Frode informatica (art. 640-ter, Cod. pen.).*

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 Cod. civ.).*

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

- *Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali merci (art. 286 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. n. 43/1973).

- **Attività sensibili**

1. Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
2. Gestione dei rapporti di qualsiasi natura con Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza;
3. Gestione degli adempimenti doganali.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione AFC e IT;
- Direzione HR, Legale, SGQ;
- Direzione *Marketing* e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Identificazione delle figure aziendali incaricate di gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- Sottoscrizione degli atti o delle comunicazioni indirizzate alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni ivi contenute;
- Tracciabilità ed evidenza di tutta la documentazione (atti, comunicazioni, ecc.) trasmessa alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- Revisione periodica dei diritti associati alle utenze che hanno accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, in conformità dei ruoli e delle responsabilità aziendali definiti;
- Tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, attività negoziali, ispezioni, ecc.), intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;

- Partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società nel caso di incontri con la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza;
- Con riferimento alla gestione delle pratiche doganali, qualora le stesse siano espletate con il supporto di una società di consulenza esterna: i) previsione nei relativi contratti di specifiche clausole che impegnino la stessa al rispetto della normativa doganale e del Modello 231 di Industria italiana Autobus, oltre che alla correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali e all'obbligo di rendicontazione alla Società delle attività svolte; ii) formale conferimento di deleghe ai soggetti deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di quest'ultima; iii) verifica circa la completezza e correttezza della documentazione/informazioni da trasmettere alla società di consulenza esterna per la gestione delle pratiche doganali e verifica della correttezza delle pratiche doganali elaborate dalla stessa; iv) previsione di obblighi in capo alla società di consulenza esterna affinché informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente; v) verifica degli importi inseriti dalla società di consulenza esterna nel sito dell'Agenzia delle Dogane prima di procedere al pagamento, che viene autorizzato da parte del procuratore competente di Industria Italiana Autobus;
- Con riferimento alla gestione delle pratiche doganali, qualora le stesse siano espletate con il supporto di spedizionieri / trasportatori (fattispecie residuale): i) previsione nei relativi contratti di specifiche clausole che impegnino gli stessi al rispetto della normativa doganale e del Modello 231 di Industria Italiana Autobus, oltre che alla correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali e all'obbligo di rendicontazione alla Società delle attività svolte; ii) formale conferimento di deleghe ai soggetti deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di quest'ultima; iii) previsione di obblighi in capo allo spedizioniere / trasportatore affinché informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività affidate in conformità alla normativa vigente; iv) verifica che gli spedizionieri / trasportatori siano in possesso dei requisiti di professionalità e di solidità, nonché delle certificazioni ed autorizzazioni rilevanti; v) in sede di emissione della fattura da parte dello spedizioniere / trasportatore, autorizzazione al pagamento della stessa, previa verifica della corretta applicazione del dazio e della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ad integrazione dei principi di controllo sopra riportati, si rimanda all'area a rischio n.16 "Approvvigionamento di beni, lavori e servizi", per quanto attiene ai principi di controllo da assolvere con riferimento al processo di analisi, selezione e gestione dei contratti con la società di consulenza doganale e con gli spedizionieri / trasportatori.

AREA A RISCHIO N. 2: NEGOZIAZIONE, STIPULAZIONE E RINNOVO DI CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON SOCIETÀ PUBBLICHE E CON CLIENTI DI NATURA PRIVATA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio diretta e strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Area a rischio diretta e strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Predisposizione ed invio dell'offerta;
2. Negoziazione del contratto;
3. Stipulazione del contratto.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione Marketing e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Valutazione preliminare degli elementi della richiesta di offerta e conseguente decisione, opportunamente motivata ed autorizzata, circa l'avvio o meno delle attività di elaborazione della proposta di offerta;
- Validazione ed autorizzazione degli elementi essenziali della proposta di offerta (tecnici, industriali e commerciali), ivi inclusa l'analisi economico-finanziaria ed il prezzo di vendita;
- Verifica della completezza ed accuratezza dei dati e delle informazioni contenute nella proposta di offerta;
- Sottoscrizione della proposta di offerta da trasmettere al cliente;
- Autorizzazione di eventuali variazioni della proposta di offerta a seguito della negoziazione con il cliente e relativa sottoscrizione della stessa;
- Verifica della completezza ed accuratezza dei dati e delle informazioni contenute nel contratto, anche rispetto alle forniture da eseguire;
- Autorizzazione e sottoscrizione del contratto.

Ad integrazione dei principi di controllo sopra riportati, si rimanda all'area a rischio reato n. 1 "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza" per quanto attiene ai principi di controllo da assolvere in caso di rapporti / incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di società pubbliche nell'ambito della negoziazione, stipulazione e rinnovo dei contratti.

AREA A RISCHIO N. 3: ESECUZIONE DEI CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON SOCIETÀ PUBBLICHE E CON CLIENTI DI NATURA PRIVATA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio diretta e strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.);
- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, Cod. pen.);
- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio diretta e strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Esecuzione e gestione del contratto (ivi inclusa l'attività produttiva);
2. Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi / anticipi di consegna, penali, ecc.);
3. Gestione dei processi di omologazione e di immatricolazione dei veicoli.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione Industriale;
- Direzione *Marketing* e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service*⁴ - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Evidenza degli incontri con il cliente di configurazione dei veicoli, mediante redazione e sottoscrizione tra le parti di un verbale;
- Definizione e approvazione con il cliente delle specifiche tecniche riguardanti la fornitura dei veicoli;
- Monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti (formalizzazione di situazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle commesse, volte ad analizzare l'avanzamento contabile rispetto all'avanzamento fisico nonché a verificare la loro corretta esecuzione rispetto alle previsioni contrattuali);
- Esecuzione, verifica e validazione delle analisi di fattibilità e di redditività in caso di emendamenti contrattuali;
- Verifica della completezza ed accuratezza dei dati e delle informazioni contenute nel verbale di modifica / atto aggiuntivo del contratto, anche rispetto alle forniture da eseguire;
- Autorizzazione e sottoscrizione del verbale di modifica / atto aggiuntivo del contratto;
- Monitoraggio dell'operato di eventuali subappaltatori a cui sono demandate attività connesse ai contratti;
- Esecuzione di verifiche di conformità (collaudo) dei prodotti oggetto di *delivery* rispetto al contratto ed alle normative vigenti applicabili;
- Formalizzazione dell'avvenuto collaudo di accettazione finale, tramite verbale sottoscritto tra le parti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni ivi contenute;
- Autorizzazione all'emissione delle fatture (ad esito della verifica circa l'effettiva e corretta fornitura eseguita rispetto alle previsioni del contratto);
- Verifica della completezza e correttezza delle fatture emesse verso i clienti (rispetto alle previsioni contrattuali ed alle forniture eseguite);
- Previsione, nel contratto stipulato e/o in fattura, di specifica richiesta rivolta al cliente di saldare il pagamento esclusivamente mediante modalità tracciabili (ad esempio bonifico bancario);
- Monitoraggio periodico delle esposizioni dei clienti verso la Società e dell'anzianità dei crediti;
- Tracciabilità ed evidenza di tutta la documentazione trasmessa alla Pubblica Amministrazione (Direzione Generale per la motorizzazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Centro prove autoveicoli, ecc.) in fase di attivazione / gestione del processo di omologazione / immatricolazione, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni ivi contenute;
- Tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, attività di *test*, ecc.), intrattenuti con la suddetta Pubblica Amministrazione in fase di esecuzione del processo di omologazione / immatricolazione;
- Formalizzazione e approvazione dei *test* e delle verifiche di conformità dei veicoli (ad esempio, certificato di prova, richiesta di numero di omologazione), previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia.

Ad integrazione dei principi di controllo sopra riportati, si rimanda all'area a rischio reato n. 1 "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza" per quanto attiene ai principi di controllo da assolvere in caso di rapporti / incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di società pubbliche nell'ambito dell'esecuzione dei contratti.

⁴ Per la gestione dei processi esternalizzati e le clausole contrattuali da prevedere, si rinvia al paragrafo 1.3 della Parte Generale.

AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI O AGEVOLATI (AD ESEMPIO DESTINATI A PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO, ALLA FORMAZIONE FINANZIATA, ECC.)

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. pen.);*
- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis Cod. pen.);*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Cod. pen.);*
- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Peculato (art. 314, co. 1, Cod. pen.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.) e Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Attività sensibili**

1. Individuazione e richiesta dei finanziamenti pubblici o agevolati;
2. Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati;
3. Rendicontazione dei finanziamenti pubblici o agevolati.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione HR, Legale, SGQ;
- Direzione AFC e IT.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella richiesta di finanziamento, nonché della loro rispondenza rispetto a quanto stabilito dal bando;
- Sottoscrizione della richiesta di finanziamento e della documentazione collegata;
- Sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- Monitoraggio del progetto / piano formativo finanziato (ad esempio, inerenza dello stesso rispetto ai requisiti tecnico-normativi definiti e ai tempi, costi e qualità previsti dal contratto, avanzamento contabile rispetto a quello fisico, ecc.);
- Sottoscrizione della documentazione inerente la rendicontazione da trasmettere all'ente o soggetto finanziatore, previa verifica della completa, corretta e veritiera compilazione della stessa;
- Verifica atta a garantire il corretto incasso e contabilizzazione dei finanziamenti, nonché la loro esclusiva e totale destinazione per le finalità prescritte.

AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI CERTIFICATORI DI NATURA PRIVATA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio diretta per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

- **Attività sensibili**

1. Predisposizione e trasmissione di informazioni ad enti certificatori;
2. Gestione dei rapporti con enti certificatori nell'ambito di attività ispettive, finalizzate al rilascio o al rinnovo della certificazione.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione *Marketing* e Commerciale;
- Direzione Industriale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Coordinamento, da parte dell'Unità Organizzativa competente, della comunicazione interna e della preparazione ed esecuzione operativa delle ispezioni effettuate dall'ente certificatore;
- Verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni da trasmettere all'ente certificatore;
- Tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (incontri, ispezioni, ecc.) intrattenuti con gli enti certificatori;
- Al termine delle ispezioni, verifica e sottoscrizione di un verbale;
- Esistenza di un sistema di gestione della documentazione e di monitoraggio dell'efficacia dei processi e dei sistemi di gestione, attraverso lo svolgimento di *audit* periodici da parte dell'Unità Organizzativa competente.

AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio diretta e strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio diretta e strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.);
- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.)

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Selezione dei professionisti esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
2. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e fiscali), anche attraverso il supporto di professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
3. Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione HR, Legale, SGQ;
- Direzione AFC e IT.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Processo di selezione competitiva del consulente / professionista esterno (e regole per la gestione, motivazione e autorizzazione degli affidamenti diretti / *intuitu personae*);
- Formalizzazione ed approvazione della richiesta e della scelta del consulente / professionista esterno;
- Formale definizione, all'interno del mandato conferito al consulente / professionista esterno, dei compensi da corrispondere per la prestazione, coerentemente alla natura ed alla complessità dell'incarico / della prestazione, nonché alle competenze ed esperienze del consulente / professionista;
- Inserimento, all'interno della lettera di incarico, di specifiche clausole di rispetto del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
- Approvazione e sottoscrizione dei mandati alle liti e delle lettere di incarico;
- Verifica della corretta applicazione in fattura della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto della prestazione e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nella lettera di incarico / mandato ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- Valutazione, propedeutica all'avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso, con conseguente definizione ed approvazione della strategia processuale ovvero dell'accordo transattivo;
- Monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento dei contenziosi, sull'effettiva attuazione delle strategie processuali condivise, nonché dei relativi costi, assicurando altresì la corretta contabilizzazione di tutte le partite contabili derivanti dagli stessi;
- Approvazione dell'atto transattivo;
- Comunicazione e rendicontazione, al *management* della Società, dell'esito dei contenziosi legali significativi.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, Cod. pen.);
- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- Frode informatica (art. 640-ter, Cod. pen.).

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento;
3. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione AFC e IT.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte;
- Controlli specifici sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, che includono l'effettuazione di verifiche complementari sugli elementi destinati a confluire nelle stesse;
- Verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile delle imposte;
- Analisi dell'andamento delle partite attive e passive rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
- Monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- Autorizzazione *(i)* del contenuto dei Modelli dichiarativi e di versamento, *(ii)* all'invio degli stessi all'Amministrazione finanziaria e *(iii)* al pagamento delle imposte;
- Sottoscrizione dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte.

AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE DEI CONTRATTI DI CONSULENZA E PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio diretta e strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Identificazione, valutazione e selezione del consulente o del professionista esterno;
2. Definizione ed approvazione del contratto;
3. Monitoraggio delle attività svolte dal consulente o dal professionista esterno e benestare al pagamento.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione HR, Legale, SGQ;
- Direzione AFC e IT.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Ricorso ad una procedura competitiva per la selezione del consulente / professionista, ovvero motivazione e autorizzazione delle deroghe a tale principio;
- Verifica, mediante analisi di mercato o rispetto ai dati storici di acquisto, della coerenza e congruità del valore dell'acquisto;
- Formalizzazione ed approvazione dei risultati della valutazione delle offerte e, pertanto, della selezione del consulente / professionista;
- Definizione dei contenuti minimi del contratto, ivi inclusa la specifica clausola risolutiva espressa in caso di violazione, da parte della controparte, del Modello 231 e del Codice Etico ed analisi e validazione di eventuali deroghe significative rispetto agli stessi;
- Definizione, all'interno del contratto, dei compensi da corrispondere per la prestazione, coerentemente alla natura ed alla complessità dell'incarico / della prestazione, nonché alle competenze ed esperienze del professionista;
- Nomina, per ogni contratto, di un gestore dello stesso; al gestore compete la responsabilità di verificare che gli obblighi contrattualmente assunti dalla controparte siano correttamente adempiuti, provvedendo al costante monitoraggio delle attività da questa svolte;
- Divieto, per il consulente / professionista, di ricorrere al sub-appalto senza il preventivo consenso della Società;
- Approvazione e sottoscrizione del contratto;
- Verifica della corrispondenza tra il servizio / consulenza ricevuto dalla controparte rispetto a quanto previsto nel contratto;
- Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- Benestare al pagamento della fattura, previa verifica della corrispondenza della stessa rispetto al servizio / consulenza ricevuto e al contratto;
- Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- Verifica, preventiva al pagamento dei compensi, finalizzata ad accertare: i) l'approvazione della fattura; ii) la corrispondenza tra l'importo del bonifico e quello della fattura;
- Approvazione e autorizzazione al pagamento delle fatture.

Ad integrazione dei principi di controllo sopra riportati, si rimanda all'area a rischio n. 16 "Approvvigionamento di beni, lavori e servizi" per quanto attiene ai principi di controllo connessi alla qualifica della controparte, alle richieste di acquisto ed ai contratti.

AREA A RISCHIO N. 9: SELEZIONE, ASSUNZIONE, VALUTAZIONE, IMPIEGO, REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.).

Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

- **Attività sensibili**

1. Selezione, formulazione dell'offerta economica e assunzione del personale;
2. Impiego del personale;
3. Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei *bonus*.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione HR, Legale, SGQ.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione e approvazione di un *budget* delle assunzioni e degli incentivi;
- Verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione rispetto al *budget*;
- Definizione delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- Definizione ed autorizzazione di una rosa di candidati (*short list*) per la copertura della posizione;
- Selezione del candidato ideale attraverso colloqui conoscitivi e tecnici e valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- Formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati e autorizzazione della relativa scelta e dell'offerta economica;
- Verifica e approvazione delle lettere di assunzione;
- Contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, anche in termini di retribuzioni, orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- Verifica della regolarità di soggiorno dei lavoratori extra-comunitari;
- Previsione, all'interno dei contratti stipulati con agenzie interinali / di somministrazione di lavoro, di clausole contrattuali riguardanti: i) l'obbligo di corrispondere retribuzioni in linea con i CCNL di riferimento; ii) il rispetto della normativa applicabile (in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.); iii) il divieto di fare ricorso a minori in età non lavorativa;
- Definizione degli obiettivi assegnati ai dipendenti, nonché delle modalità e dei criteri di valutazione delle *performance* del personale;
- Formalizzazione ed approvazione dell'esito delle valutazioni delle *performance* del personale;
- Autorizzazione dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti e delle promozioni.

AREA A RISCHIO N. 10: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DELLE TRASFERTE E DEI RIMBORSI SPESE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio diretta e strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, Cod. pen.);
- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- Frode informatica (art. 640-ter Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 ex D.Lgs. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter Cod. pen.);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

• **Attività sensibili**

1. Gestione amministrativa del personale (rilevazione presenze, ferie / straordinari / permessi, gestione anagrafiche dipendenti, elaborazione stipendi, ecc.);
2. Autorizzazione delle trasferte, degli eventuali anticipi per le trasferte e delle note spese;
3. Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute;
4. Gestione delle carte di pagamento;
5. Determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale, inclusa l'elaborazione delle relative dichiarazioni.

• **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione HR, Legale, SGQ;
- Direzione AFC e IT.

• **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Gestione documentata dell'anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa (ad esempio, anagrafiche non fittizie, coerenza tra quanto inserito a sistema e la retribuzione effettiva, ecc.);
- Esistenza di un sistema, formalizzato e tracciato, di rilevazione delle presenze;
- Autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi del personale;
- Monitoraggio periodico della regolarità amministrativa dei permessi di soggiorno degli eventuali lavoratori extra-comunitari;
- Verifica del rispetto dell'effettiva applicazione e del mantenimento nel tempo di condizioni lavorative adeguate in termini di orari, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie;
- Verifica della completezza ed accuratezza dei cedolini elaborati dall'*outsourcer*, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità);
- Autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni;
- Verifica della coerenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini (per valore totale);
- Definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei relativi limiti di importo e delle modalità di rendicontazione, ivi incluse quelle connesse alle spese di rappresentanza, nonché autorizzazione di eventuali deroghe;
- Autorizzazione delle trasferte e degli eventuali anticipi ai dipendenti;
- Verifica della coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione di supporto;
- Verifica della completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta;
- Autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di trasferta;

- Monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie;
- Verifica di riconciliazione tra le spese sostenute tramite carta di pagamento aziendale (sulla base dell'estratto conto della carta) e la nota spese compilata dal personale interessato;
- Divieto di eseguire pagamenti a favore del personale su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente;
- Autorizzazione all'emissione delle carte di pagamento aziendali;
- Tracciabilità della consegna della carta di pagamento aziendale al personale / titolare;
- Formalizzazione delle regole di gestione ed utilizzo della carta di pagamento aziendale;
- Monitoraggio periodico delle carte di pagamento aziendali e delle modalità del loro utilizzo;
- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento in materia previdenziale e assistenziale;
- Monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali competenti;
- Sottoscrizione delle comunicazioni da trasmettere agli Enti previdenziali e assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti;
- Autorizzazione delle disposizioni di pagamento ai trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio diretta e strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.).

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. pen.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. pen.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 ex D.Lgs. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter Cod. pen.);
- Frode informatica - nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter Cod. pen.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).*

• **Attività sensibili**

1. Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2. Gestione degli incassi e dei pagamenti;
3. Gestione della piccola cassa.

• **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione AFC e IT.

• **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Autorizzazione delle operazioni di apertura, modifica o chiusura dei conti correnti della Società;
- Chiara individuazione dei soggetti autorizzati ad operare sui conti correnti della Società;
- Limitazione degli accessi al sistema di *home banking* tramite assegnazione, a limitati soggetti opportunamente individuati, di *username* e *password* dispositive;
- Verifica e monitoraggio degli incassi, nonché riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti);
- Esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione prodotta e attestante il benessere al pagamento delle fatture passive, l'autorizzazione al pagamento degli stipendi, l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute in trasferta, ecc.;
- Verifica di corrispondenza, prima di effettuare i pagamenti, tra: a) i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; b) il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile (ad esempio fattura / altro documento contabile) e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- Autorizzazione dei pagamenti;
- Riconciliazioni periodiche tra le movimentazioni contabili e gli estratti conto bancari;
- Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari (o altre istituzioni / operatori finanziari di natura privatistica), approvata / sottoscritta dai procuratori competenti;
- In caso di pagamento su conti esteri, sono previsti specifici controlli finalizzati a verificare che: (i) non siano effettuati pagamenti su conti cifrati; (ii) il conto corrente indicato dalla controparte non risieda presso uno Stato considerato "a rischio" sulla base delle liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ONU, OFAC, UE, FATF-GAFI, regimi a fiscalità privilegiata);
- Monitoraggio periodico delle esposizioni verso i clienti nonché dell'anzianità dei crediti;
- Valutazione e autorizzazione di eventuali azioni di sollecito, del ricorso al fondo svalutazioni crediti e della registrazione dei crediti come inesigibili ovvero in sofferenza;
- Definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute tramite cassa, del relativo ammontare massimo (nei limiti previsti dalle normative vigenti) e dei soggetti abilitati ad autorizzarle;
- Autorizzazione delle operazioni di cassa;
- Riconciliazione periodica, fisico-contabile, dei valori di cassa;
- Divieto di acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati;
- Divieto di manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Gestione degli omaggi;
2. Gestione delle spese di rappresentanza.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione HR, Legale, SGQ;

- Direzione *Marketing* e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione di una soglia di valore massimo degli omaggi offerti. In caso di superamento di tale soglia, autorizzazione da parte del superiore gerarchico;
- Richiesta e autorizzazione all'elargizione di omaggi;
- Esistenza di un registro degli omaggi offerti, con indicazione dei beneficiari e del loro valore, utilizzato anche al fine di verificare eventuali concentrazioni;
- Definizione di una soglia di valore massimo delle spese di rappresentanza. In caso di superamento di tale soglia, autorizzazione da parte del superiore gerarchico;
- Definizione delle tipologie di spese di rappresentanza rimborsabili e delle modalità di rendicontazione, nonché autorizzazione di eventuali deroghe;
- Richiesta e autorizzazione al sostenimento di spese di rappresentanza;
- Verifica della completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di rappresentanza, nonché della coerenza tra le spese sostenute e la documentazione fornita a supporto;
- Autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di rappresentanza;
- Monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di spese di rappresentanza nei confronti degli stessi soggetti o anomalie.

AREA A RISCHIO N. 13: GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Ricerca e selezione degli eventi / iniziative da sponsorizzare e dei soggetti a cui erogare contributi;
2. Gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi;
3. Gestione e organizzazione operativa delle sponsorizzazioni e dei contributi;
4. Autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle sponsorizzazioni e ai contributi.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione *Marketing* e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione ed approvazione di un *budget* delle sponsorizzazioni e dei contributi ad associazioni ed enti (di seguito anche "iniziative");
- Verifica, preventiva alla spesa, di capienza di *budget*;
- Approvazione di eventuali *extra-budget*;
- Formalizzazione di una *due diligence* sui destinatari delle iniziative, finalizzata a verificarne i requisiti reputazionali, normativi, di onorabilità e competenza, inclusa la non iscrizione nelle Liste di Riferimento anti-terrorismo e anti-riciclaggio;
- Richiesta e autorizzazione all'esecuzione dell'iniziativa;
- Formalizzazione di ogni iniziativa mediante un contratto sottoscritto, contenente determinati elementi minimi (descrizione e finalità dell'iniziativa, durata, corrispettivo, rispetto del Modello 231 e del Codice Etico della Società);
- Verifica della correttezza e coerenza del contratto rispetto all'oggetto della sponsorizzazione / contributo e verifica della coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa / benefici attesi (nel caso delle sponsorizzazioni);
- Approvazione e sottoscrizione del contratto;
- Esistenza del principio secondo il quale la gestione delle iniziative deve avvenire secondo i seguenti parametri: (i) la natura, l'importanza o la notorietà dell'evento, del progetto o dell'attività; (ii) il profilo del destinatario cui è rivolta l'iniziativa; (iii) la valenza per l'immagine e la comunicazione o per le relazioni esterne; (iv) l'impegno organizzativo ed economico-finanziario;
- Verifica dell'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati (in caso di contributi) da parte della controparte, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto;
- Benestare al pagamento della fattura, previa verifica della coerenza della stessa rispetto alla prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e al contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi);
- Verifica della coerenza tra il soggetto destinatario dell'iniziativa, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura (in caso di sponsorizzazioni);
- Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'iniziativa e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- Autorizzazione al pagamento dell'iniziativa;
- Monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali anomalie o situazioni di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti.

AREA A RISCHIO N. 14: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

- **Attività sensibili**

1. Predisposizione del *budget* dei costi annuale;
2. Gestione del *budget* dei costi e approvazione degli *extra-budget*;
3. Produzione della reportistica e rendicontazione;
4. Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione AFC e IT.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione di un *budget* annuale, in coerenza con gli obiettivi della Società, ed eventuale revisione dello stesso ad esito dell'analisi degli scostamenti;

- Approvazione del *budget* / riprevisione e successiva diffusione e comunicazione alle Direzioni / Unità Organizzative;
- Verifica, preventiva alle spese di varia natura, della capienza di *budget*;
- Motivazione degli *extra-budget* e loro autorizzazione;
- Monitoraggio periodico del *budget* ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.

AREA A RISCHIO N. 15: CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio diretta e strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Gestione della contabilità generale, inclusa la contabilità fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori esterni;
2. Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;
3. Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio;
4. Redazione e approvazione del bilancio.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione AFC e IT.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Identificazione delle figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione e modifica del piano dei conti;
- Gestione ed aggiornamento, tramite il sistema informativo aziendale dedicato, di un piano dei conti, le cui modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione competente in materia di amministrazione;
- Profilazione delle utenze all'interno del sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- Rispetto di un *iter* approvativo delle registrazioni di contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;
- Obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di documenti ricevuti da terze parti;
- Verifica della completa e corretta registrazione delle scritture contabili;
- Verifica della completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti rilevanti ai fini fiscali;
- Quadratura ed analisi dei saldi patrimoniali ed economici;
- Autorizzazione di eventuali scritture correttive (in caso di squadrature o saldi anomali);
- Convalida dei dati di accertamento necessari per le scritture di integrazione e rettifica da parte dei Responsabili di Direzione / Unità Organizzativa;
- Verifica e preventiva autorizzazione degli accantonamenti e delle relative scritture contabili;
- Verifiche della completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento;
- Monitoraggio dell'evoluzione normativa vigente in materia di predisposizione e approvazione del bilancio;
- Sottoscrizione, da parte dei Responsabili di Direzione / Unità Organizzativa coinvolti nei processi di formazione della bozza di bilancio, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- Verifica della corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
- Verifica della completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea;
- Giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati;
- Tempestiva trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
- Messa a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione dei documenti sulla gestione sociale al fine di consentire le attività di verifica;
- Rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali;
- Rispetto delle disposizioni di legge in tema di obblighi degli Amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni;
- Approvazione del bilancio, prima della relativa divulgazione pubblica.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.);
- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio diretta e strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/01)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01)

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali merci (art. 286 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. n. 43/1973).

• **Attività sensibili**

1. Qualifica e monitoraggio dei fornitori;
2. Predisposizione e autorizzazione delle Richieste di Acquisto e selezione dei fornitori;
3. Predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto / Ordine di Acquisto;
4. Ricezione beni, lavori e servizi ed emissione del bene al pagamento;
5. Gestione degli acquisti dai Soci.

• **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione Industriale;
- Direzione AFC e IT;
- Tutte le Direzioni richiedenti beni, lavori e servizi.

• **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione del processo di qualifica dei fornitori, anche attraverso attività ispettive / di *audit* presso i fornitori stessi ovvero mediante richiesta ai predetti di autocertificazioni ex d.P.R. n. 445/2000, finalizzato a verificarne i requisiti reputazionali, di onorabilità, etici, economico-finanziari, normativi e di capacità tecnico-professionale, inclusa la non iscrizione nelle Liste di Riferimento anti-terrorismo e anti-riciclaggio, propedeutico al relativo inserimento nell'Albo Fornitori;
- Aggiornamento periodico dell'Albo Fornitori, sulla base dei *feedback* ricevuti dalle strutture aziendali richiedenti (Direzioni / Unità Organizzative) e tramite l'utilizzo di indici di *performance* e altri indicatori;
- Formalizzazione, verifica e approvazione delle Richieste di Acquisto (RdA);

- Definizione di differenti modalità di acquisto e dei criteri di individuazione dei fornitori, in funzione dell'ammontare economico dell'acquisto, delle relative caratteristiche, ovvero al verificarsi di specifiche circostanze (ad esempio acquisti dai Soci);
- Processo di selezione competitiva dei fornitori e definizione delle condizioni per le quali è ammissibile effettuare acquisti urgenti o in deroga alle procedure di selezione competitive *standard*;
- Formalizzazione delle motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive *standard* definite e autorizzazione della deroga;
- Definizione preliminare dei requisiti minimi di ammissibilità delle offerte ricevute dai fornitori e dei parametri di valutazione delle stesse;
- Verifica, mediante analisi di mercato o rispetto ai dati storici di acquisto, della coerenza e congruità del valore dell'acquisto;
- Formalizzazione e approvazione dei risultati della valutazione delle offerte e, pertanto, della selezione del fornitore;
- Formalizzazione delle motivazioni connesse agli acquisti urgenti, nonché verifica, autorizzazione e monitoraggio degli stessi;
- Definizione dei contenuti minimi del contratto, ivi inclusa la specifica clausola risolutiva espressa in caso di violazione, da parte della controparte, del Modello 231 e del Codice Etico ed analisi e validazione di eventuali deroghe significative;
- Divieto di sottoscrivere un Ordine di Acquisto (OdA) / contratto con un fornitore che non abbia superato con esito positivo il processo di qualifica;
- Verifica della correttezza e coerenza del contratto / OdA rispetto all'oggetto dell'acquisto (ad esempio in termini di quantità) e verifica della coerenza dei compensi rispetto al bene / lavoro / servizio richiesto;
- Approvazione degli OdA / contratti, nonché delle relative eventuali modifiche, integrazioni o rinnovi;
- Verifica della corrispondenza tra il bene / lavoro / servizio ricevuto dal fornitore rispetto a quanto previsto nell'OdA / contratto;
- Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione (bene / lavoro / servizio), il soggetto indicato nell'OdA / contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- Benestare al pagamento della fattura, previa verifica della corrispondenza della stessa rispetto al bene / lavoro / servizio ricevuto e all'OdA / contratto;
- Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- Autorizzazione al pagamento delle fatture;
- Previsione, aggiornamento e monitoraggio costante dello scadenziario fatture, al fine di rispettare le scadenze dei pagamenti e non privilegiare determinati fornitori ovvero i Soci in danno di altri;
- Esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivano ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti commerciali / di fornitura con i Soci;
- In caso di stipulazione di contratti / *agreements* atti a regolare i rapporti commerciali / di fornitura con i Soci, definizione dei contenuti minimi del contratto / *agreement*, ivi inclusa la specifica clausola risolutiva espressa in caso di violazione, da parte del Socio, del Modello 231 e del Codice Etico ed analisi e validazione di eventuali deroghe;
- Rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza operativa, gestionale e finanziaria della Società nella gestione dei rapporti commerciali / di fornitura con i Soci;
- Verifica che le condizioni applicate agli approvvigionamenti (forniture / acquisti) effettuati presso i Soci siano coerenti con le condizioni di mercato o a specifici parametri di riferimento, in conformità al principio di libera concorrenza;
- Approvazione delle operazioni commerciali / di fornitura con i Soci;
- Autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dai Soci, previa verifica della corrispondenza tra il bene / lavoro / servizio ricevuto dal Socio rispetto a quanto previsto nell'OdA / contratto.

AREA A RISCHIO N. 17: VALUTAZIONE, APPROVAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio diretta e strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.);
- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.);
2. Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, emissioni obbligazionarie, ecc.).

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione AFC e IT.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.) e, in generale, di tutte le operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Formale proposizione agli organi sociali competenti delle operazioni ordinarie;
- Approvazione delle operazioni ordinarie;
- Approvazione all'avvio delle trattative con la potenziale controparte in caso di operazioni straordinarie;
- Valutazione preliminare sulla fattibilità, coerenza strategica e opportunità dell'iniziativa;
- Formalizzazione di una valutazione dell'asset da cedere e definizione e autorizzazione del relativo prezzo di vendita;
- Formalizzazione di una *due diligence* sulla controparte, finalizzata a verificare, oltre i profili economici, finanziari, patrimoniali, legali, operativi e contabili dell'oggetto dell'operazione straordinaria, anche gli aspetti reputazionali, di onorabilità e di integrità della controparte, inclusa la non iscrizione nelle Liste di Riferimento anti-terrorismo e anti-riciclaggio;
- Preliminarmente all'avvio della negoziazione di accordi vincolanti: (i) validazione della documentazione contrattuale vincolante; (ii) verifica delle relative clausole; (iii) autorizzazione all'avvio della negoziazione;
- Obbligo di adeguata e tempestiva informazione, da parte degli esponenti aziendali, in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse circa l'operazione straordinaria;
- Approvazione dell'operazione straordinaria;
- Sottoscrizione degli accordi definitivi / del contratto dell'operazione straordinaria;
- Verifica dell'avvenuto completamento dell'operazione.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- *Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 Cod. civ.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Attività sensibili**

1. Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione;
2. Gestione dei rapporti con gli organi sociali e con i Soci.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione HR, Legale, SGQ.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione delle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni consiliari in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- Tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dei Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- Verbalizzazione e trascrizione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Definizione delle modalità di predisposizione, controllo, approvazione e trasmissione ai soci ed agli organi sociali / di controllo della documentazione inerente atti e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;

- Tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno delle Assemblee degli Azionisti o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- Messa a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione dei documenti sulla gestione sociale per le verifiche proprie degli stessi;
- Definizione delle modalità di predisposizione, controllo, approvazione e trasmissione ai soci ed agli organi sociali / di controllo della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti;
- Rispetto delle previsioni in materia di accesso ai libri sociali previste da appositi protocolli aziendali;
- Previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del *management* e dei dipendenti.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio diretta per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

- **Attività sensibili**

1. Gestione della comunicazione e dei rapporti con i *media*.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione *Marketing* e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Correttezza e trasparenza nei rapporti con i *media*, nel rispetto dei principi di veridicità e corretta gestione;
- Integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni dei *media* e non richiedendo trattamenti di favore;
- Divieto di diffondere informazioni a *media* che siano fuorvianti o non rispondenti al vero;
- Verifica della completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni e dei dati trasmessi ai *media*;
- Monitoraggio delle comunicazioni ai *media*, al fine di prevenire il rischio di diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti la Società;
- Autorizzazione alla divulgazione dei contenuti da comunicare all'esterno previa verifica e validazione degli stessi.

AREA A RISCHIO N. 20: GESTIONE DELLE TEMATICHE AMBIENTALI

20.1 INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E DEI CONNESSI IMPATTI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006);*
- *Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);*
- *Violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualità dell'aria (art. 279, comma 5, T.U. Ambientale);*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Attività sensibili**

1. Individuazione, valutazione e gestione dei potenziali rischi e definizione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti.

- **Unità Organizzative coinvolte nelle attività sensibili**

- Unità Organizzativa Qualità;
- Unità Organizzativa *Plant* di Bologna;
- Unità Organizzativa *Plant* di Flumeri.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Identificazione e mappatura dei rischi ambientali e per la pubblica incolumità, in funzione delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in situazioni di emergenza e di incidenti, nonché valutazione della loro significatività (sulla base, anche, della normativa vigente e di eventuali informazioni, controversie / contenziosi relativi a emergenze / incidenti occorsi aventi riflesso sull'ambiente);
- Identificazione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti sull'ambiente e sulla pubblica incolumità, in funzione degli esiti della valutazione della significatività dei rischi;
- Pianificazione dell'emergenza in funzione della significatività dei rischi e degli scenari di incidenti identificati;
- Definizione di specifici piani di emergenza.

20.2 GESTIONE DELLE ANOMALIE E DEGLI INCIDENTI AMBIENTALI

• Reati astrattamente ipotizzabili

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006);*
- *Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);*
- *Violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualità dell'aria (art. 279, comma 5, T.U. Ambientale);*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549);*
- *Violazione delle norme di: scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; scarico, nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo), T.U. Ambientale).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

- **Attività sensibili**

1. Identificazione, gestione, comunicazione, analisi e monitoraggio di anomalie ed incidenti ambientali.

- **Unità Organizzative coinvolte nelle attività sensibili**

- Unità Organizzativa Qualità;
- Unità Organizzativa *Plant* di Bologna;
- Unità Organizzativa *Plant* di Flumeri.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Identificazione delle potenziali situazioni di emergenza (es. incendi, emergenze sanitarie, incidenti strutturali per sisma, alluvioni, sversamenti o dispersioni di sostanze);
- Definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nell'identificazione e nella gestione delle emergenze/degli incidenti ambientali;
- Definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nella registrazione e nell'analisi delle cause da cui possono essere scaturiti gli incidenti ambientali;
- Definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nella comunicazione agli enti competenti degli incidenti ambientali occorsi, in linea con le modalità e le tempistiche definite dalla normativa vigente;
- Definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nella registrazione e nel monitoraggio dei dati riguardanti gli incidenti ambientali occorsi.

20.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SITI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);
- Violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualità dell'aria (art. 279, comma 5, T.U. Ambientale);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);

- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Violazione delle norme di: scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; scarico, nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo), T.U. Ambientale).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

• **Attività sensibili**

1. Gestione, manutenzione ed esercizio di asset in relazione ai quali insistono obblighi di varia natura in materia ambientale.

• **Unità Organizzative coinvolte nelle attività sensibili**

- Unità Organizzativa Qualità;
- Unità Organizzativa *Plant* di Bologna;
- Unità Organizzativa *Plant* di Flumeri.

• **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Nel caso di attività in appalto a terzi che comprendono l'aspetto ambientale, verifica che l'affidamento e la gestione dell'appalto sia coerente con quanto previsto dalla normativa in vigore;
- Con riferimento alla attività connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio e degli impianti in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale:
 - identificazione e valutazione dei rischi e delle criticità ambientali in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in situazioni di emergenza e di incidenti (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi);
 - identificazione delle misure e attività di prevenzione, protezione e mitigazione da porre in essere al fine di prevenire o mitigare il rischio ambientale connesso ad una operazione da porre in essere sull'impianto;
 - chiara identificazione delle responsabilità, delle modalità operative e dei controlli per la gestione e manutenzione degli impianti;

- implementazione di un flusso informativo periodico e formalizzato in capo alle terze parti incaricate delle attività di gestione e manutenzione, che comprenda anche gli aspetti connessi al monitoraggio delle autorizzazioni dei fornitori;
- predisposizione di piani di manutenzione ed ispezione che riguardino il patrimonio e gli impianti con le annesse modalità operative e controlli;
- esecuzione di verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

20.4 GESTIONE DEI RIFIUTI

• **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);*
- *Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

• **Attività sensibili**

1. Gestione operativa della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
2. Gestione delle attività di caratterizzazione dei rifiuti;
3. Attività di deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti;
4. Monitoraggio delle autorizzazioni degli automezzi per il trasporto dei rifiuti.

- **Unità Organizzative coinvolte nelle attività sensibili**

- Unità Organizzativa Qualità;
- Unità Organizzativa *Plant* di Bologna;
- Unità Organizzativa *Plant* di Flumeri.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Con riferimento alle attività di gestione operativa delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti e gestione di depositi temporanei:
 - esistenza di criteri predefiniti di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
 - esistenza di criteri predefiniti per la scelta / identificazione / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti in conformità alla normativa vigente, che prevedano in particolare che la pavimentazione dovrà essere mantenuta sempre impermeabile, la recinzione sempre integra, ecc.;
 - esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e identificazione preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo, per cui i rifiuti dovranno essere depositati all'interno dei rispettivi cassoni o contenitori, contrassegnati dai cartelli identificativi del CER e delle tipologie di rifiuti ammissibili;
 - avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità prevista e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente;
 - chiara identificazione dei soggetti conferitori dei rifiuti in ingresso e definizione delle modalità di esecuzione delle verifiche sulle pesate dei rifiuti in ingresso ed in uscita;
 - ove si faccia ricorso, per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di depositi temporanei, a ditte esterne, esecuzione di specifici controlli in merito:
 - alle verifiche dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, ivi incluse le autorizzazioni;
 - alla rispondenza di quanto eventualmente richiesto con le specifiche di acquisto e le migliorie tecnologiche disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
 - all'inserimento di clausole contrattuali *standard* all'interno dei contratti di fornitura riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili;
 - alla verifica della corrente validità delle autorizzazioni delle ditte di smaltimento/recupero;
 - alla definizione delle modalità di accesso da parte delle ditte esterne;
 - alla verifica dei dati riportati nel FIR emesso dalla ditta esterna, che il CER indicato sul FIR sia effettivamente quello ritirato e caricato per essere trasportato;
 - all'implementazione di un flusso informativo formalizzato da parte della ditta esterna in merito alle attività di stoccaggio dei rifiuti in aree di deposito temporaneo;
- Con riferimento alle attività di gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione dei rifiuti, nonché della documentazione amministrativa e di trasporto degli stessi:
 - identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - verifica della correttezza dei dati registrati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti;
 - verifica della correttezza della copia cartacea delle schede di movimentazione di rifiuti.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Attività sensibili**

1. Identificazione degli elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione;
2. Comunicazione alle Autorità competenti di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
3. Gestione ed esecuzione delle attività di messa in sicurezza o dei progetti di bonifica.

- **Unità Organizzative coinvolte nelle attività sensibili**

- Unità Organizzativa Qualità;
- Unità Organizzativa *Plant* di Bologna;
- Unità Organizzativa *Plant* di Flumeri.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione di specifiche regole, relative alle attività esercitate dalla Società, volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di infortunio e/o incendio e/o incidenti che potrebbero causare inquinamento ambientale durante le operazioni di carico e scarico di tutti i prodotti pericolosi gestiti dalla Società;
- Nel caso di attività in appalto a terzi che comprendono l'aspetto ambientale, verifica che l'affidamento e la gestione dell'appalto sia coerente con quanto previsto dalla normativa in vigore;
- Definizione di specifiche regole volte a regolamentare le attività da intraprendere in caso di potenziali contaminazioni (comunicazione alle Autorità competenti, messa in sicurezza e gestione della bonifica fino all'ottenimento del certificato di avvenuta bonifica).

20.6 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualità dell'aria (art. 279, comma 5, T.U. Ambientale);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Attività sensibili**

1. Richiesta, rinnovo e/o modifica di autorizzazioni;
2. Effettuazione di emissioni in atmosfera, campionamento e monitoraggio dei dati.

- **Unità Organizzative coinvolte nelle attività sensibili**

- Unità Organizzativa Qualità;
- Unità Organizzativa *Plant* di Bologna;
- Unità Organizzativa *Plant* di Flumeri.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formalizzazione delle responsabilità e delle modalità per l'ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché tali attività siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti;
- Identificazione e aggiornamento dei punti di emissione e dei punti di campionamento;
- Definizione del programma dei campionamenti e delle analisi delle emissioni, in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- Monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi ed i campionamenti effettuati;
- Nel caso di attività in appalto a terzi che comprendono l'aspetto ambientale, verifica che l'affidamento e la gestione dell'appalto sia coerente con quanto previsto dalla normativa in vigore;
- Investigazione interna a cura delle Unità Organizzative coinvolte relativamente ai superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sui punti di emissione;
- Risoluzione dei superamenti rilevati.

20.7 GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Violazione delle norme di: scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; scarico, nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo), T.U. Ambientale);*
- *Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

- **Attività sensibili**

1. Gestione delle autorizzazioni agli scarichi (ottenimento, modifica o rinnovo);
2. Gestione acque di scarico (identificazione punti di scarico e monitoraggio dei limiti).

- **Unità Organizzative coinvolte nelle attività sensibili**

- Unità Organizzativa Qualità;
- Unità Organizzativa *Plant* di Bologna;
- Unità Organizzativa *Plant* di Flumeri.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formalizzazione delle responsabilità e delle modalità per le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, sia per l'effettuazione di scarichi idrici che per la derivazione di acque sotterranee, affinché tali attività siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti;
- Definizione delle responsabilità e dei criteri relativi all'identificazione e aggiornamento dei punti di campionamento, dei parametri e delle frequenze di campionamento per ciascun punto di scarico e formalizzazione dei controlli tesi ad evitare il superamento dei valori limite;
- Svolgimento di appositi controlli al fine di evitare il superamento dei valori limite previsti dalla normativa in vigore;
- Nel caso di attività in appalto a terzi che comprendono l'aspetto ambientale, verifica che l'affidamento e la gestione dell'appalto sia coerente con quanto previsto dalla normativa in vigore.

20.8 GESTIONE DI APPARECCHI E DI IMPIANTI CHE CONTENGONO SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

- *Violazione delle norme relative alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, comma 6, L. n. 549/1993).*

- **Attività sensibili**

1. Gestione, manutenzione e monitoraggio degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono (censimento, cessazione dell'utilizzo, dismissione).

- **Unità Organizzative coinvolte nelle attività sensibili**

- Unità Organizzativa Qualità;
- Unità Organizzativa *Plant* di Bologna;
- Unità Organizzativa *Plant* di Flumeri.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Esecuzione di un censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e definizione del relativo piano di cessazione dell'utilizzo e/o di controlli manutentivi o di dismissione dell'*asset*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Utilizzo di fornitori terzi specializzati per l'attività di manutenzione degli impianti F-GAS, previa verifica del possesso dei requisiti e delle necessarie autorizzazione.

AREA A RISCHIO N. 21: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL DIRITTO D'AUTORE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio diretta e strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- Frode informatica (art. 640-ter Cod. pen.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater Cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Cod. pen.);
- Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter Cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies Cod. pen.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/01)

- Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies e art. 171-octies, L. n. 633/1941).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 ex D.Lgs. 231/2001)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 231/01).*

• **Attività sensibili**

1. Coordinamento delle attività legate alla gestione dei sistemi informativi;
2. Gestione dei profili di accesso e di autenticazione / autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi;
3. Gestione della sicurezza perimetrale fisica e logica e protezione delle apparecchiature;
4. Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati;
5. Gestione degli incidenti informatici;
6. Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
7. Sviluppo, implementazione e manutenzione di *software*, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico;
8. Gestione delle licenze *software*;
9. Gestione del *copyright*, nell'ambito della comunicazione esterna, della progettazione e realizzazione di prodotti / servizi.

• **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione AFC e IT;
- Direzione *Marketing* e Commerciale.

• **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività / funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Esistenza di una politica in materia di gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
- Esistenza di una politica per la gestione delle manutenzioni;
- Esistenza di regole di accesso ai dati (SAT) e di attività incompatibili (SoD);
- Esistenza di strumenti di gestione del *licensing*;
- Esistenza dei requisiti minimi di sicurezza per la costituzione di un sistema informativo e la sua interconnessione;
- Esistenza di controlli di monitoraggio degli accessi e delle attività delle utenze con profilo esteso (ad esempio gli amministratori di sistema);
- Esistenza di un processo per la prevenzione, il trattamento e la verifica della perdita di confidenzialità, integrità, disponibilità, autenticità e non ripudio o non disconoscimento dell'informazione presente nei sistemi informativi;
- Previsione di strumenti di *asset inventory*;
- Definizione di una *data classification policy*;
- Definizione di una *network access control*;
- Previsione di apposite *password policy* che impongano specifici requisiti per la creazione ed il mantenimento delle *password*;
- Previsione della sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di accesso fallito;
- Previsione della chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo;
- Previsione di criteri di assegnazione delle risorse e servizi informatici nonché della definizione di livelli autorizzativi per l'assegnazione delle risorse e servizi informatici;
- Profilazione delle utenze tale da garantire la segregazione dei compiti coerentemente con il ruolo aziendalemente definito (SoD);
- Formalizzazione dei criteri e delle modalità di rimozione tempestiva dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- Monitoraggio, mediante *log* di sistema, delle attività effettuate dai *super-user* (utenze con profilo esteso);

- Monitoraggio degli utenti dotati di accessi alle cartelle di rete;
- Previsione di una rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
- Previsione di misure di protezione / restrizione all'accesso fisico alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
- Previsione di strumenti di monitoraggio degli accessi alle sale CED;
- Previsione di controlli inerenti l'individuazione, la prevenzione e il ripristino, al fine di proteggersi da *software* dannosi (*virus*);
- Previsione dell'utilizzo di specifico *web filtering software (firewall)* al fine di bloccare l'accesso a siti *web* che contengono contenuto limitato dalla politica aziendale o che potrebbero influire sulla sicurezza o le prestazioni operative della rete della Società o dei sistemi informatici;
- Definizione di regole connesse alla gestione degli incidenti (*disaster*) e dei problemi di sicurezza informatica;
- Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di chiavi crittografiche per la protezione delle informazioni;
- Definizione dei criteri per l'identificazione dei documenti elettronici con valore probatorio, ovvero oggetto di "conservazione sostitutiva";
- Definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni strutturate trattate da applicazioni informatiche (confidenzialità, autenticità e integrità);
- Corretta archiviazione dei documenti / scritture contabili (ove digitalizzati e/o dematerializzati) al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo;
- Definizione delle misure di sicurezza da applicare alle informazioni in base alla loro criticità;
- Previsione di regole per la supervisione, gestione, custodia, utilizzo e rinnovo delle "*smart cards*";
- Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di una verifica delle richieste di certificati in qualità di *registration authority*;
- Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di procedimenti di assegnazione e revoca dei certificati in qualità di *registration authority* e/o *certification authority*;
- Definizione di regole per le connessioni di rete o i canali di comunicazione tra le aziende *partner* esterne e la Società;
- Previsione di clausole di non divulgazione delle informazioni negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro;
- Previsione di canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- Previsione di un'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e individuazione della *root cause* (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- Previsione della formalizzazione del processo di gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- Previsione della produzione ed analisi di *report* e *trend* sugli incidenti e sui problemi e individuazione di azioni preventive (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- Previsione della manutenzione delle basi dati contenenti informazioni su errori e vulnerabilità di sicurezza noti non ancora risolti e i rispettivi *workaround*;
- Previsione di controlli circa l'installazione di *software* sui sistemi operativi;
- Previsione di controlli circa il rispetto dei termini delle licenze / contratto per l'utilizzo del *software*;
- Previsione di politiche per l'utilizzo di materiale protetto da *copyright* e *software* non autorizzato;
- Previsione della formale identificazione dei requisiti di sicurezza e di conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione del sistema informatico (inclusivo di componente *hardware*, *software* e delle componenti tecniche connesse);
- Previsione della definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte delle Direzioni aziendali a ciò preposte;
- Previsione, nell'ambito dei documenti procedurali della Società, in caso i processi di gestione del *software* e dell'*hardware* siano demandate all'*outsourcer* informatico, che il gestore del contratto svolga attività di monitoraggio

- specifica sui report prodotti dall'*outsourcer* ovvero ottenga report di terze parti (cc.dd. *Service Organisation Control - SOC Report*) al fine di garantire l'implementazione degli *standard* di controllo previsti per l'area in oggetto;
- Adozione di specifiche misure a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale, anche attraverso procedure di controllo della installazione di *software* sui sistemi operativi;
 - Adozione di strumenti di protezione (quali, ad esempio, diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di contenuti protetti dal diritto d'autore;
 - Monitoraggio finalizzato ad accertare se un materiale sia coperto o meno da diritto d'autore e cura dei conseguenti adempimenti ai fini del loro legittimo utilizzo a qualsiasi scopo;
 - Verifica, da parte dell'Unità Organizzativa competente in materia di comunicazione, del materiale promozionale distribuito (*brochure*, cataloghi, presentazioni) al fine di evitare che siano violate le norme sul diritto d'autore e non siano utilizzati marchi / segni distintivi non propri;
 - Preventiva verifica, da parte dell'Unità Organizzativa competente in materia di comunicazione, di documenti istituzionali prodotti da Industria Italiana Autobus e protetti da *copyright*, da presentare in occasione di seminari / convegni;
 - Utilizzo di apposite clausole contrattuali, negli accordi stipulati con i fornitori di materiale e/o contenuti per il sito *web* / altro materiale di comunicazione esterna, in materia di rispetto della normativa sul *copyright*.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/01)

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.).*

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01)

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. pen.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis Cod. pen.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. pen.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. pen.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Attività sensibili**

1. Valorizzazione della proprietà intellettuale;
2. Gestione del portafoglio marchi e brevetti;
3. Tutela giudiziale del portafoglio marchi e brevetti;
4. Gestione delle *partnership* con impatto su marchi e brevetti.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione *Marketing* e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Verifica, approvazione e sottoscrizione delle proposte di protezione della proprietà intellettuale;

- Adozione di specifiche misure a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale, anche attraverso procedure di controllo della installazione di *software* sui sistemi operativi;
- Verifica della conformità e coerenza della gestione della proprietà intellettuale alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- Formalizzazione, approvazione e sottoscrizione della domanda di brevetto / marchio;
- Esecuzione di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati / registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi;
- Tenuta e aggiornamento di un archivio del portafoglio brevetti / marchi / modelli / disegni e degli accordi di riservatezza in essere;
- Verifica della conformità e coerenza della gestione del portafoglio brevetti e marchi alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- Inserimento, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, di specifiche clausole con cui la controparte attesta:
 - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - che si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- Verifica della corrispondenza alla normativa vigente del materiale promozionale/pubblicitario presentato all'esterno;
- Verifica della conformità della merce consegnata al cliente rispetto a quanto concordato con lo stesso.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari e area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati transnazionali (art. 10, L. n. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Attività sensibili**

1. Gestione delle entrate / uscite merci;
2. Gestione degli inventari.

- **Direzioni coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione Industriale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Profilazione delle utenze all'interno del sistema informativo aziendale dedicato alla gestione del magazzino;
- Esecuzione e formalizzazione dell'attività di collaudo sui materiali / merce ricevuti prima del relativo immagazzinamento;
- Verifica della completa e corretta registrazione delle quantità / valore degli ingressi in magazzino;
- Esecuzione e formalizzazione di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- Verifica dei disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- Autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali.

PARTE SPECIALE - B -

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01)

PARTE SPECIALE B - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 *SEPTIES* DEL D.LGS. 231/01)

1. PREMESSA

La tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta un obiettivo primario nella gestione delle sedi / stabilimenti di Industria Italiana Autobus.

La Società è tenuta, in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 Cod. civ., nonché dal Testo Unico ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (di seguito anche "D.Lgs. 81/08" o "TU") – ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, IIA ha ritenuto di ravvisare un astratto rischio di commissione dei reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riguardo a ogni ambito di attività. Ha considerato, pertanto, di valutare **diffuso** - e non localizzato in relazione a specifiche aree - il **rischio** teorico della loro commissione.

In tale prospettiva, la Società ha effettuato, nell'ambito della predisposizione del "Documento di Valutazione dei Rischi" (di seguito anche "DVR") una valutazione dei rischi "generale", nonché "specifiche" valutazioni dei rischi connessi alla sicurezza sul lavoro, atte a rilevare con maggior dettaglio le caratteristiche di detti rischi, ed ha effettuato l'identificazione di adeguate misure di prevenzione e protezione, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

La Società, in tale ottica, si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere, nella gestione attiva della salute e sicurezza, l'intera organizzazione aziendale;
- alla prevenzione ed al miglioramento continuo delle modalità di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- a far sì che i Lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i Lavoratori, anche attraverso i loro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- a definire e diffondere, all'interno della Società, gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro ed i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità dei presidi di controllo.

1.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 *SEPTIES* DEL D.LGS. 231/01

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01, di seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 25 *septies*, siccome sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08, stabilisce:

1. *“In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale⁵, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.*

In relazione al delitto di cui all’art. 590, comma terzo, Cod. pen. (Lesioni personali colpose), commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna, per tale delitto, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma secondo, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

⁵ Art. 589 Cod. pen. “Omicidio colposo”.

2. CRITERI E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 30, LETT. A. E B., DEL D.LGS. 81/08)

L'art. 30, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/08, con riferimento ai suddetti reati, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Al fine della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, la Società ha provveduto ad analizzare in dettaglio, anche in considerazione del carattere diffuso e non localizzato del rischio di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutte le attività aziendali, identificando i potenziali fattori di rischio all'interno dei Documenti di Valutazione dei Rischi di ogni sede / stabilimento, elaborati ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, quali strumenti di pianificazione, analisi e gestione degli stessi.

In dettaglio, la Società ha provveduto alla predisposizione di DVR separati, redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, dedicati singolarmente a ciascuno stabilimento / sede di pertinenza della Società, ed in particolare per:

- Unità locale di Bologna, sito amministrativo ed operativo;
- Unità locale di Flumeri (AV), sito amministrativo ed operativo;
- Unità locale di Roma, sito amministrativo.

2.1 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La gestione della salute e sicurezza ed il controllo e aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione vengono effettuati dal Datore di Lavoro (ai sensi di quanto previsto dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/08), con l'ausilio dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08), dei Medici Competenti (ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08), degli eventuali Dirigenti (anche Delegati) per la sicurezza (ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08) e dei Preposti individuati (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08), per ciascuna sede / stabilimento della Società.

Ogni decisione inerente alla salute e sicurezza ed alle misure di prevenzione e protezione viene preventivamente sottoposta alla consultazione dei Lavoratori tramite i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ogni Documento di Valutazione dei Rischi di IIA, come gli eventuali piani degli interventi di miglioramento, sono redatti dal Datore di Lavoro, in collaborazione con i rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i Medici Competenti, dopo avere preventivamente consultato i Lavoratori per tramite dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed i Preposti.

I risultati e le considerazioni illustrate nei DVR di IIA fanno riferimento alle situazioni rilevate, all'interno degli stabilimenti / sedi, dalle figure previste dalla norma che partecipano alla valutazione. In particolare, la rilevazione e la valutazione dei rischi tiene conto in special modo delle condizioni dei luoghi di lavoro, delle modalità di lavoro del Personale, delle caratteristiche e condizioni delle macchine e degli impianti. Tali analisi sono basate sui sopralluoghi effettuati regolarmente nel corso dell'anno, sui dati che sono stati raccolti nell'archivio della Società in merito agli impianti, alle strutture, alle autorizzazioni, ai permessi e alle pratiche in corso, nonché alle statistiche degli infortuni.

Nel corso dei sopralluoghi sono state analizzate le procedure di lavoro del Personale e le condizioni di macchine, attrezzature ed impianti. Tale operazione è stata condotta in maniera puntuale effettuando raffronti, caso per caso, con le normative vigenti. Sono, inoltre, state verificate le condizioni operative delle principali operazioni di manutenzione effettuate all'interno dei vari reparti.

Inoltre, l'identificazione e valutazione dei rischi comprende tutte le attività svolte a qualunque titolo all'interno delle sedi / stabilimenti, tra le quali figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le attività di tutto il Personale delle sedi / stabilimenti di IIA e che ha accesso ai luoghi di lavoro, nonché del personale assimilato in linea con le definizioni del D.Lgs. 81/08 (es. interinali);
- gli ambienti di lavoro, l'organizzazione, la logistica, l'ambiente e tutto ciò che interagisce con il Personale presente presso gli stabilimenti / sedi.

2.2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

All'interno dei DVR, IIA ha illustrato la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi, la descrizione della Società e dell'attività svolta.

Gli elaborati sono strutturati in una parte generale, contenente i criteri utilizzati per effettuare la valutazione dei rischi, ed una serie di schede di tecniche definite per ogni mansione omogenea, in funzione della tipologia di rischi a cui si espone la mansione. Al loro interno, vengono identificate le misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio, specifiche per tipologia di rischio.

Sono, inoltre, da considerare elementi integranti dei rispettivi documenti, gli addenda tecnici predisposti da terze parti e le sezioni dedicate a valutazioni tecniche particolarmente specializzate (ad es., chimico, rumore, vibrazioni, incendio, ecc.).

Nella valutazione dei rischi vengono considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in base alle seguenti tipologie di conseguenze:

- situazioni di fastidio. Infortuni che non comportano l'allontanamento dal posto di lavoro o assenze di durata non superiore ad un giorno;
- infortuni o malattie che comportano assenze di durata non superiore a 3 giorni;
- infortuni o malattie che comportano assenze di durata fino a 30 giorni o ipersensibilizzazione o invalidità;
- infortuni o malattie che comportano assenze di durata compresa tra 30 e 40 giorni o invalidità permanente di maggiore entità;
- infortuni o malattie che comportano assenze di durata superiore a 40 giorni o morte o invalidità permanente superiore al 40%.

Contemporaneamente, viene stimata la probabilità di accadimento del danno, il cui livello può essere espresso con giudizi di gravità in scala crescente.

Vengono, quindi, utilizzati alcuni stimatori del rischio complessivo, che tengono contemporaneamente conto di probabilità e gravità degli effetti dannosi. L'adozione di simili criteri di classificazione può risultare utile anche per definire, in sede di programmazione degli interventi di miglioramento e delle misure di prevenzione, una scala di priorità.

Per tale motivo è stata individuata una relazione che consente di esprimere in termini numerici l'entità del rischio in funzione dei due parametri (probabilità e gravità):

$$R = P \times G$$

dove:

R = livello di rischio;

P = probabilità di accadimento (valori attribuibili da 1 a 5);

G = gravità del danno determinato dall'evento ipotizzato (valori attribuibili da 1 a 5).

Inoltre, all'interno dei rispettivi DVR viene riportata la descrizione dell'organizzazione, dei reparti, del flusso produttivo, delle mansioni, nonché la metodologia di valutazione dei rischi e l'elenco dei pericoli presenti in IIA. A fronte della tipologia di rischio trattata, vengono riassunti gli esiti della valutazione dei rischi ed il piano operativo degli interventi. Nelle singole schede dei rischi, allegate ai DVR, vengono riportate informazioni di dettaglio circa la valutazione del rischio specifica per singola mansione.

La documentazione, i dati e le registrazioni che riguardano l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi è mantenuta aggiornata rispetto alle attività correnti e rispetto a nuovi sviluppi normativi e legislativi ed in riferimento a nuove attività / modifiche intervenute sulle stesse.

L'attività di aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione adottate in Società viene effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il riesame e l'eventuale aggiornamento dei DVR si rende necessario a seguito del verificarsi di eventi o situazioni, a titolo d'esempio, quali:

- monitoraggio sull'efficacia delle misure di controllo;
- introduzione/individuazione di nuovi pericoli;
- avvio di nuove attività, impiego di nuovi macchinari, tecnologie, sostanze;
- modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza di Lavoratori;
- accadimento di infortuni e situazioni di emergenza, incluse le simulazioni;
- aggiornamento legislativo;
- elementi esterni nuovi o modificati;
- riflessioni emerse dalle riunioni ex art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- riflessioni emerse dai sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di riferimento;
- evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- suggerimenti provenienti dal Medico Competente;
- risultati della sorveglianza sanitaria;
- suggerimenti provenienti dai Lavoratori e dai Preposti;
- cambiamenti proposti da azioni correttive e preventive;
- cambiamenti significativi nel Personale;
- osservazioni e proposte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- osservazioni delle Autorità di vigilanza e controllo.

2.3 CONFORMAZIONE DEI LUOGHI

Industria Italiana Autobus opera nel settore della fabbricazione di autobus destinati ai servizi di trasporto pubblico e privato. In tal senso, la Società ha predisposto appositi documenti descrittivi degli ambienti di lavoro, per le cui peculiarità strutturali, rilevanti ai fini della salute e sicurezza, si rimanda ai rispettivi DVR e planimetrie tecniche delle rispettive sedi / stabilimenti gestiti dalla Società.

2.4 FATTORI DI RISCHIO

La valutazione degli aspetti di salute e di sicurezza sul lavoro, correlati alle attività, ai processi, ai prodotti ed ai servizi delle sedi / stabilimenti di IIA, è eseguita in conformità ai contenuti del Titolo I, Sezione II, del D.Lgs. 81/08, e nelle modalità descritte nei paragrafi precedenti.

La valutazione prevede l'individuazione di pericoli presenti con riferimento sia alle condizioni operative normali sia a condizioni transitorie / situazioni di emergenza.

Detta analisi, include anche le attività di soggetti terzi che possono influenzare le operazioni delle sedi / stabilimenti (attività dei fornitori, attività degli appaltatori che operano in sito, clienti, visitatori, ecc.).

Tale valutazione tiene conto di tutti i fattori di rischio in varia misura correlabili alle attività svolte e prevede sopralluoghi, nonché l'esame di planimetrie, dati storici, documentazione, svolgimento di un'indagine oggettiva correlata all'adeguatezza degli impianti e di un'indagine di tipo soggettivo, basata su interviste e colloqui con i soggetti individuati dalla normativa di riferimento (Preposti, Medico Competente, ecc.).

I fattori di rischio dovuti alle attività poste in essere presso ogni singola sede / stabilimento di IIA sono raggruppabili nelle tre macro-categorie di seguito riportate:

- fattori di rischio connessi all'attività e all'ambiente di lavoro;
- macchine, utensili e attrezzature di lavoro;
- agenti fisici, chimici e biologici.

Ad ogni macro-categoria di rischio è stata associata una sotto-classificazione delle tipologie di rischio, comprendenti tutte le potenziali fonti di rischio ritenute rilevanti ai fini di una corretta e conforme gestione dei rischi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito, vengono riepilogati i potenziali fattori di rischio per IIA, raggruppati in: rischi che sussistono per il Personale operativo presso gli stabilimenti produttivi e rischi riconducibili ad attività di ufficio per il Personale amministrativo.

Fattori di rischio per il Personale operativo

Attività ed ambiente di lavoro

- Vie di transito
- Spazi di lavoro
- Scale
- Lavori in quota
- Climatizzazione e condizionamento
- Immagazzinamento e deposito materiali
- Movimentazione manuale dei carichi
- Movimenti, posture e sforzi ripetuti
- Impianto elettrico
- Incendio
- Atmosfere esplosive
- Organizzazione del lavoro
- Stress lavoro correlato
- Interferenze interne
- Interferenze esterne

Macchine, utensili ed attrezzature di lavoro

- Macchine ed impianti produttivi
- Attrezzature portatili ed utensili manuali
- Impianti a gas
- Impianti e/o apparecchi in pressione
- Impianti di sollevamento
- Movimentazione meccanica dei carichi
- Videoterminali
- Veicoli stradali

Agenti chimici, fisici e biologici

- Rumore, ultrasuoni ed infrasuoni
- Vibrazioni
- Microclima
- Stress termico
- Illuminazione
- Sostanze chimiche
- Agenti aerodispersi
- Agenti cancerogeni
- Polveri
- Amianto ed altre fibre
- Campi elettromagnetici
- Radiazioni ottiche
- Ionizzanti
- Agenti biologici

Fattori di rischio per il Personale amministrativo

Attività ed ambiente di lavoro

- Spazi di lavoro
- Scale
- Microclima
- Incendio
- Stress lavoro correlato

Macchine, utensili ed attrezzature di lavoro

- Videoterminali

Agenti chimici, fisici e biologici

- Veicoli stradali
- Illuminazione
- Agenti biologici

In relazione, quindi, all'applicazione delle metodologie di valutazione ai fattori di rischio individuati, è stata effettuata una valutazione di accettabilità delle condizioni di sicurezza e la determinazione delle aree/attività che necessitano di intervento (miglioramento / mantenimento nel tempo).

2.5 PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Gli esiti delle attività di controllo, monitoraggio e aggiornamento confluiscono nel programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, all'interno degli ambienti di lavoro della Società, che viene riportato all'interno dei piani degli interventi di miglioramento ad integrazione dei DVR.

Negli stessi vengono indicati:

- gli aspetti critici;
- le misure di prevenzione e protezione da attuare;
- le figure che vi debbono provvedere;
- i soggetti deputati alla verifica;
- le tempistiche stimate per il completamento.

3. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ

La presente Parte Speciale, oltre a richiamare i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, prevede in particolare l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto), ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Al fine di prevenire e, ove possibile, impedire il verificarsi dei reati sopra considerati, la Società è tenuta a:

- rispettare tutte le leggi, normative, accordi e *best practice* in materia di salute e sicurezza applicabili alla realtà aziendale;
- osservare le procedure e le norme aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa, non tollerando comportamenti od omissioni che non siano in linea con le procedure vigenti e con i principi di massima prudenza, diligenza e perizia;
- elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la salute e la sicurezza dei Dipendenti e delle popolazioni del territorio in cui opera, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.

In particolare, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti o in violazione delle procedure interne, che possano costituire un pericolo per la salute e sicurezza propria o di terzi all'interno dei luoghi di lavoro;
- omettere di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni ricevute;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari o strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- omettere di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti e divieti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - assicurano:

- il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, ecc.;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche e delle consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del Personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto da parte del Personale delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di salute e sicurezza;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di regolamentare il sistema di organizzazione, le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, la Società predispone:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di salute e sicurezza e del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Inoltre, a tutti i Destinatari del Modello 231 è fatto obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della salute e sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della salute e sicurezza, dai Dirigenti e dai Preposti alla salute e sicurezza, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente eventuali violazioni delle procedure o delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ed agli altri soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza, le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la salute e sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro, adottando una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettando i principi di comportamento nei rapporti con gli Enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti / verifiche ispettive.

In generale, tutti i Destinatari del Modello 231 devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei Lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

La Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

Deve altresì aggiungersi che la Società - in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. - ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.lgs. 626/1994 e, più di recente, adempie a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DISCIPLINARE (ART. 30, COMMA 3, DEL D.LGS. 81/08)

Il comma 3 dell'art. 30 del TU, inoltre, prevede che il Modello deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

4.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

IIA ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, coinvolgendo e sensibilizzando tutti i Dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della Direzione aziendale, dei Preposti e dei Lavoratori, con specifico riguardo alle attività di salute e sicurezza di rispettiva competenza.

Ruoli, responsabilità e autorità di controllo sono definiti, documentati e comunicati a tutti gli interessati ed a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione. Al tempo stesso, sono predisposte adeguate risorse per consentire lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione della salute e sicurezza.

IIA si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come di seguito descritto.

Il **Datore di Lavoro**, coincidente con la figura dell'**Amministratore Delegato**, è definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In particolare, i compiti non delegabili assegnati al Datore di Lavoro di IIA, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 17 del TU sono:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR, redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Al contempo, il Datore di Lavoro di IIA esercita, mediante strumenti di *reporting* appositamente definiti, la vigilanza sul corretto espletamento da parte di tutte le figure previste ed, in particolare, del Dirigente Delegato per la Sicurezza in merito a tutte le funzioni e responsabilità a questo trasferite.

Il **Dirigente Delegato per la Sicurezza** (ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08), identificato in IIA nel **Procuratore speciale**, al quale, coerentemente al sistema di deleghe e procure vigenti, possono essere conferiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti e le responsabilità di cui all'art.18 del TU:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli Addetti alla Prevenzione Incendi e gli Addetti al Pronto Soccorso, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
- b) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- c) in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

- d) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori;
- g) inviare i Lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TU, nonché, nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del TU, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione di specifici piani di comunicazione e formazione;
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche "RLS"), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e sicurezza;
- m) consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui alla lettera o);
- n) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- o) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze: a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- p) consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
- q) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, anche per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- r) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del relativo datore di lavoro;
- s) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- t) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- u) vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP") è stato individuato, per la sede di Bologna e di Flumeri, mediante lettera di designazione a firma del Datore di Lavoro, ai sensi degli artt. 32, 33 e ss. del D.Lgs. 81/08.

Il RSPP è stato nominato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante l'attestazione dei requisiti tecnico professionali che richiedono specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale). I doveri ed i compiti assegnati formalmente al RSPP, coerentemente con le disposizioni degli articoli di legge già menzionati, afferiscono:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- f) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I **Preposti**, appositamente identificati in IIA con specifiche comunicazioni, svolgono, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08, i compiti di:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- g) frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società.

La figura del **Medico Competente**, identificata in IIA sia per il sito di Bologna che di Flumeri, dal Datore di Lavoro ed istituito ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, è uno specialista in medicina del lavoro in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla citata normativa. Il Medico Competente nominato per il sito di Bologna, riveste altresì la funzione di Medico Coordinatore per le attività di Sorveglianza Sanitaria svolte per il personale dipendente del sito di Flumeri. Inoltre, come prescritto dall'art. 25 del TU, in IIA il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei Lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di *privacy* e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- g) informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del TU e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del TU, al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del TU al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro i termini di legge previsti.

L'efficacia delle misure di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei Dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza. Pertanto, sono stati individuati i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**, ai sensi dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08. In quanto RLS, tali soggetti hanno precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e svolgono funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla Società (articolo 50 del D.Lgs. 81/08).

Gli RLS:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nella Società o unità produttiva;
- c) sono consultati sulla designazione del RSPP, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti al Pronto Soccorso, degli Addetti alla Prevenzione Incendi e del Medico Competente;
- d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
- e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;

- i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- j) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- k) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- m) possono fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- n) su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
- o) sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di *privacy* ed al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Gli RLS devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

IIA ha provveduto, altresì, alla nomina degli **Addetti alle Emergenze**, al cui interno sono stati identificati gli **Addetti al Pronto Soccorso** e gli **Addetti Squadra Antincendio ed Evacuazione**, previa verifica del completamento del necessario *iter* formativo, in maniera da garantire la loro presenza su ciascuna turnazione di cui si compone l'attività lavorativa della Società ed i cui compiti afferiscono a:

- a) vigilare sul rispetto delle misure di salute e sicurezza predisposte;
- b) conoscere i fondamenti del pronto soccorso in caso di prima necessità;
- c) conoscere le procedure da attuare in caso di emergenza ed evacuazione e quelle stabilite per chiamare gli enti esterni preposti al pubblico soccorso e per coadiuvarli nel modo più consono al loro arrivo;
- d) vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- e) conoscere il posizionamento dei mezzi antincendio presenti in sede e l'ubicazione dei dispositivi di sezionamento dell'energia elettrica;
- f) eseguire un controllo periodico dei mezzi antincendio, controllandone il corretto posizionamento e la facile accessibilità, mantenendo sgombra da qualsiasi materiale l'area ad essi antistante;
- g) controllare periodicamente che la segnaletica di sicurezza non sia stata oggetto di manomissione;
- h) controllare la praticabilità delle vie di esodo e la facile apertura delle porte ubicate sui percorsi di esodo e in corrispondenza alle uscite di emergenza;
- i) conoscere le procedure da attuare in caso di emergenza ed evacuazione, nonché quelle stabilite per chiamare gli enti esterni preposti al pubblico soccorso e per coadiuvarli nel modo più consono al loro arrivo;
- j) sovrintendere alle procedure di evacuazione dei lavoratori esterni e del pubblico eventualmente presente.

4.2 SISTEMA DI DELEGHE

IIA ha provveduto a strutturare un sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per ciascuna sede / stabilimento, in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08, al fine di ottimizzare la gestione di tali tematiche e di massimizzarne l'efficacia. In particolare, il conferimento delle deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato posto in essere nel pieno rispetto del dettato normativo di cui al TU, che, all'art. 16, commi 1 e 2, espressamente disciplina la "delega di funzioni", elencando i limiti e le condizioni che accompagnano il conferimento di dette deleghe.

A norma di legge, i requisiti indefettibili (di carattere sia oggettivo che soggettivo) per la validità della delega di funzioni e che caratterizzano anche le deleghe conferite da IIA, sono i seguenti:

1. la forma scritta;
2. la certezza della data;
3. l'adeguata e tempestiva pubblicità della delega;
4. il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate;
5. la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate;
6. l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
7. l'accettazione per iscritto da parte del delegato.

Tutte le deleghe conferite da IIA sono state formalizzate con "scrittura privata autenticata per atto notarile", avente in allegato il *Curriculum Vitae* del soggetto c.d. "delegato" - debitamente verificato e sottoscritto sia dal delegante che dal delegato - a garanzia del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti elencati.

Relativamente agli aspetti sostanziali ed ai contenuti delle deleghe sono stati pienamente rispettati anche i requisiti di cui ai precedenti punti *sub* 5) e 6) ed in particolare:

- i delegati sono stati identificati tra ruoli organizzativi posti ai vertici della struttura e sono state conferite procure speciali che assegnano esplicitamente anche i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale, continuativo, adeguato ed autonomo dei compiti di vigilanza. Nel dettaglio, è stato previsto il conferimento esplicito della facoltà di intervenire nell'organizzazione e nella gestione del Personale al fine di assicurare il miglior rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- è stato quantificato in ciascuna delega un potere di spesa di autonomo e specifico importo, quale dotazione necessaria ai compiti di coordinamento, di vigilanza, di verifica, di controllo e di intervento. Detto potere è stato quantificato sulla base, tra gli altri, dei seguenti parametri: (i) superficie totale; (ii) consistenza del Personale attivo; (iii) indice di frequenza degli infortuni; (iv) presenza di sostanze pericolose; (v) numero di incidenti occorsi in un arco temporale definito; (vi) valore degli investimenti annui effettuati in materia di salute e sicurezza.

Il sistema di deleghe è agli atti presso le competenti Direzioni aziendali.

4.3 REPORTING

Il RSPP assicura che vengano sorvegliate e misurate regolarmente le principali caratteristiche delle attività che possono creare impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro o che possono generare non-conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo.

A tal fine, la Società ha regolamentato le modalità attraverso le quali definire gli obiettivi del sistema di gestione per la salute e sicurezza, attraverso specifici indicatori volti a:

- monitorare, misurare ed analizzare i processi aziendali, al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione;
- valutare lo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ciascun processo;
- compiere le valutazioni (tecniche, economiche ed organizzative) utili a individuare possibili aree e progetti per interventi di miglioramento;
- fornire elementi di valutazione della situazione in seguito ad andamenti anomali e/o eventuali scostamenti dal *target* prefissato.

IIA, inoltre, ha adottato un sistema per la gestione della comunicazione interna ed esterna relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo che le informazioni, conoscenze, notizie e problematiche relative alla materia siano oggetto di comunicazione tra tutti i Dipendenti ed a tutti i livelli, comprendendo anche i flussi informativi verso il Vertice aziendale e verso l'Organismo di Vigilanza, creando un clima di partecipazione ed interesse collettivo.

5. ADEMPIMENTI GIURIDICI CONNESSI AD EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONI (ART. 30, LETT. C., DEL D.LGS. 81/08)

L'art. 30, lett. c), del TU richiede che il Modello 231 deve anche assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, al primo soccorso, alla gestione degli appalti, alle riunioni periodiche ed alla consultazione dei Lavoratori.

5.1 GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione delle emergenze è regolamentata dai Piani di Emergenza e da specifiche procedure a supporto per la gestione dei potenziali incidenti ed eventuali situazioni di emergenza, che potrebbero verificarsi in Società, per identificare i compiti e le responsabilità delle Direzioni/Figure interessate. All'interno dei Piani di Emergenza sono stati individuati gli incidenti credibili che si possono verificare presso le rispettive sedi/stabilimenti. L'incendio costituisce la situazione potenzialmente verificabile in ogni ambiente di lavoro, poiché in ciascuno di essi sono presenti materiali combustibili e possono riscontrarsi sorgenti d'innesco. Altri incidenti di riferimento potrebbero identificarsi: i) nell'emergenza sanitaria (infortunio / malore); ii) nell'evento naturale critico - terremoto e fenomeni temporaleschi violenti; iii) nel guasto tecnico rilevante; iv) nel *black-out* elettrico.

La preparazione dei Lavoratori alle emergenze è realizzata attraverso attività di informazione e di formazione e mediante l'individuazione dei fabbisogni formativi dei Lavoratori in materia di salute e sicurezza, a cura del RSPP. La comunicazione alla forza lavoro è realizzata attraverso l'esposizione, nelle bacheche affisse presso le sedi/stabilimenti, di comunicazioni aziendali e si sviluppa ulteriormente attraverso specifici incontri per la sicurezza e attività di addestramento, riunioni periodiche, incontri di informazione, formazione e sensibilizzazione, cartelli o segnali ed opuscoli informativi.

Mediante le procedure di pianificazione e gestione delle emergenze sono stabiliti i requisiti, obiettivi e modalità per la pianificazione dell'emergenza all'interno della Società e definite le modalità di comunicazione con l'esterno in caso di necessità.

I requisiti generali considerati da IIA per la disciplina e per gestire le possibili emergenze afferiscono ai requisiti del D.Lgs. 81/08, Titolo I, Capo III, Sezione IV, nonché del D.M. 10 marzo 1998, ed in particolare:

- l'individuazione degli scenari di emergenza ragionevolmente prevedibili (incendio, emergenza sanitaria, calamità naturale, guasto tecnico rilevante);
- la descrizione delle organizzazioni aziendali preposte alla gestione delle situazioni di emergenza;
- le disposizioni per chiedere l'intervento degli enti di pubblico soccorso e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- la formalizzazione di una scheda semplificata riportante le procedure essenziali di gestione.

Nella stesura delle procedure di emergenza ed evacuazione viene tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi di lavoro - con particolare riferimento alle vie di esodo, dell'affollamento massimo ipotizzabile, del numero e dell'organizzazione degli Addetti alle Emergenze e del livello di informazione e formazione fornito ai Lavoratori.

IIA ha inoltre strutturato un sistema di segnaletica di emergenza in conformità alle indicazioni della normativa vigente. I fabbisogni specifici sono individuati con riferimento alle prescrizioni di legge, alla presenza di rischi residui per la salute e la sicurezza ed alla tipicità dei luoghi di lavoro ed attività. In particolare, la segnaletica di sicurezza implementata ad oggi fa uso di cartelli, segnalatori acustico-luminosi, segnaletica a pavimento.

Il RSPP verifica periodicamente lo stato degli ausili e dei dispositivi di specie, richiedendone l'implementazione qualora necessario.

5.2 PRIMO SOCCORSO

Con riferimento al primo soccorso, IIA ha definito una specifica organizzazione, procedure e piani per la gestione dei primi interventi a seguito di infortuni e/o incidenti. Le modalità d'intervento del personale aziendale addetto al primo soccorso sono stabilite all'interno dei Piani di Emergenza.

5.3 GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI

Con riferimento all'affidamento di lavori all'interno della Società ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, IIA assicura, tra le altre, la formalizzazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) da parte del Datore di Lavoro committente, in collaborazione con il RSPP, i quali lo coadiuvano nella formalizzazione. Di seguito gli obblighi a carico di ciascuna parte:

- l'azienda appaltatrice deve: (i) essere regolarmente registrata presso la Camera di Commercio ed Artigianato e deve adibire alle proprie attività esclusivamente lavoratori regolarmente assunti e coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; (ii) garantire che tutto il personale addetto sia idoneo alla mansione cui sarà adibito e tale idoneità deve essere accertabile; (iii) assicurare che il personale addetto abbia ricevuto la corretta informazione e formazione sui rischi generici e specifici connessi con l'attività che sarà appaltata; (iv) cooperare con la Società, al fine di stabilire quali siano i rischi connessi con la mutua interferenza e per la definizione delle misure di prevenzione e protezione da attuare ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti;
- i lavoratori delle imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi devono utilizzare attrezzature di loro proprietà idonee ai fini della sicurezza e tenute in perfetto stato di manutenzione.

5.4 RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONI DEI LAVORATORI

Con riferimento al riesame delle tematiche di salute e di sicurezza, il Datore di Lavoro, il Medico Competente di riferimento, il Dirigente Delegato per la Sicurezza e il RSPP, attraverso apposite riunioni, periodiche e non, affrontano sistematicamente i problemi di salute e di sicurezza mediante la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i necessari Lavoratori ai vari livelli di responsabilità.

In coerenza con gli altri strumenti di gestione in materia di salute e sicurezza, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, le riunioni si propongono di:

- divulgare ed eventualmente verificare la conoscenza delle procedure, divenendo, nello specifico, anche uno strumento di formazione;
- analizzare e razionalizzare le problematiche di salute e sicurezza attraverso il coinvolgimento degli addetti;
- diffondere informazioni mirate, omogenee ed efficaci, in relazione alla prevenzione degli incidenti e infortuni;
- approfondire le conoscenze su argomenti specifici in materia di salute e sicurezza;
- favorire la partecipazione del gruppo;
- garantire l'informazione periodica su argomenti specifici;
- rafforzare la *leadership* del Vertice aziendale.

Nel corso di tali riunioni, IIA assicura che all'esame dei partecipanti siano sottoposti:

- i DVR;
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria (dati biostatistici presentati in forma anonima dal Medico Competente);
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- infortuni particolari e/o i "near miss" verificatisi e le proposte per il miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Inoltre, nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza complessiva.

Le riunioni hanno, altresì, luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla salute e sicurezza. Come previsto dal D.Lgs. 81/08, nelle unità produttive che occupano fino a 15 Lavoratori, è facoltà dei rispettivi RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

6. SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 30, LETT. D., DEL D.LGS. 81/08)

L'art. 30, lett. d), del TU prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di sorveglianza sanitaria.

Tutti i Lavoratori della Società sono soggetti a sorveglianza sanitaria ad opera del Medico Competente, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Sono previste visite mediche preventive - volte a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il Lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica - e visite mediche periodiche, volte ad accertare lo stato di salute dei Lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. Infine, è prevista la visita medica su richiesta del Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica, è previsto il relativo accertamento medico.

Il Medico Competente predisponde annualmente una relazione sanitaria (esiti anonimi-collettivi), che viene prodotta in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione (art. 35 del D.lgs. 81/08), archiviata agli atti dal RSPP.

Inoltre, il Medico Competente provvede a visitare due volte l'anno tutti i reparti e gli ambienti di lavoro della Società per rilevare eventuali condizioni esistenti che possano pregiudicare la salute dei Lavoratori.

Di seguito si riepilogano le principali attività previste in ambito sorveglianza sanitaria, in ossequio alle disposizioni di legge:

- è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure, all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori, per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- è previsto che il Medico Competente istituisca, aggiorni e custodisca la cartella sanitaria e di rischio dei Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- è previsto che il Datore di Lavoro o suo Delegato vigilino affinché i Lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- è previsto che il Medico Competente effettui la visita annuale (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di Lavoro) degli ambienti di lavoro con il RSPP di riferimento;
- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro ed i Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal Medico Competente;
- è previsto che in sede di riunione periodica ex art. 35 del TU, ogni Medico Competente si esprima per singola sede di competenza in merito all'andamento della sorveglianza sanitaria, tramite presentazione di relazione sui dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria condotta nel periodo di riferimento.

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART. 30, LETT. E., DEL D.LGS. 81/08)

L'art. 30, lett. e), del TU prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di informazione e formazione dei Lavoratori.

7.1 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

La formazione e l'addestramento del Personale con specifico riguardo alla salute e sicurezza rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone un'adeguata formazione del Personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il Personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello 231 e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello 231 stesso.

Gli stessi principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottati da IIA individuano la formazione come elemento fondamentale per un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e per questo motivo la Società, nell'ambito del programma formativo continuo del Personale, attua specifiche attività per i Lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in osservanza di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del TU.

A tale proposito, IIA provvede: (i) alla definizione delle responsabilità e delle modalità operative per assicurare che il Personale, impiegato presso ogni funzione e livello, sia informato, addestrato e consapevole; (ii) ad assicurare la consapevolezza del Personale in merito al ruolo, alle proprie responsabilità ed al proprio operato; (iii) a valutare le attitudini professionali e comportamentali (fattore umano); (iv) a determinare il livello di esperienza, competenza ed addestramento necessario per garantire le capacità del Personale coinvolto in attività che possono provocare impatti significativi sull'ambiente di lavoro e sui rischi per la salute e sicurezza; (v) ad assicurare che i Lavoratori siano consapevoli delle conseguenze, effettive o potenziali, del loro comportamento sull'ambiente di lavoro e sulla salute e sicurezza, nonché dei benefici apportati dal miglioramento delle prestazioni personali.

La formazione dei Lavoratori è dunque progettata ed erogata tenendo soprattutto conto delle diverse mansioni dei destinatari, della tipologia di rischi specifici e dell'ambiente di lavoro e del contesto in cui operano, delle normative vigenti in materia ed eventualmente anche delle metodologie didattiche e dei contenuti.

IIA assicura che ciascun Lavoratore riceva una formazione adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, cambiamento di mansione o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

Vengono, altresì, conservati gli attestati di eventuali corsi specifici rilasciati dagli enti preposti (es. RSPP, RLS, Addetti al Pronto Soccorso, Addetti alla Prevenzione Incendi, ecc.). Le funzioni preposte tracciano in un apposito raccoglitore, per tutte le figure chiave nella gestione della salute e sicurezza, le attività di formazione svolte e le date previste entro cui effettuare ulteriori aggiornamenti.

7.2 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

IIA è consapevole del fatto che un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richieda il sostegno e l'impegno dei Dipendenti e che le conoscenze e le esperienze dei Lavoratori siano una risorsa. Pertanto, ciascun Lavoratore può e deve dare, per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo aziendale, il suo contributo per la propria sicurezza e per quella degli altri.

Per questo motivo, la Società coinvolge i Lavoratori attraverso periodici sopralluoghi, che costituiscono anche un importante motivo di comunicazione delle informazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e al tempo stesso di verifica.

Durante i sopralluoghi, i Lavoratori sono interpellati sul posto di lavoro, al fine di raccogliere il maggior numero di indicazioni utili per stimare correttamente il grado di rischio reale connesso alle mansioni svolte e all'ambiente di lavoro.

I Lavoratori stessi vengono preventivamente informati dell'obbligo e della finalità della valutazione del rischio e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, onde invitarli a collaborare attivamente nel corso dei sopralluoghi per individuare con la massima precisione le tipologie di rischio, le misure di prevenzione esistenti e gli eventuali interventi che si rendessero necessari per migliorare la situazione esistente.

Vengono inoltre effettuate periodicamente sedute di informazione ai Lavoratori (art. 36 del TU) e incontri di formazione ed addestramento ai Lavoratori (art. 37 del TU), nelle quali vengono esaminati i luoghi e le tipologie di lavoro ed i rischi connessi alle singole lavorazioni nei vari reparti presenti.

La circolazione delle informazioni all'interno della Società si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni.

Queste attività sono normalmente identificate a cura del Datore di Lavoro o del Dirigente Delegato per la Sicurezza, nonché dei Preposti, comunicate al RSPP e realizzate mediante incontri periodici con il Personale (c.d. riunioni di sicurezza).

In particolare, con riferimento all'attività di comunicazione, informazione, partecipazione e consultazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, IIA ha stabilito:

- le modalità per effettuare le comunicazioni interne e garantire la diffusione di informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro fra i differenti livelli e le diverse funzioni;
- le modalità relative alle comunicazioni esterne in materia di salute e sicurezza nei confronti di visitatori, clienti, fornitori, collaboratori, Enti di controllo, Pubblica Amministrazione e parti terze interessate;
- ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i Lavoratori, in relazione alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle loro attività;
- la diffusione della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza e di ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.

La comunicazione interna può essere stabilita, attuata e mantenuta attiva anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione documentata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) esposizione di comunicazioni di carattere informativo in bacheca; ii) e-mail; iii) riunione periodica di prevenzione e protezione e consultazione RLS; iv) riunioni periodiche, incontri di informazione, formazione e sensibilizzazione; v) cartelli o segnali.

Detti strumenti, nel loro insieme, permettono di trasmettere facilmente a tutti i Dipendenti, agli opportuni livelli di gerarchia, informazioni utili anche per un efficace coinvolgimento al funzionamento dell'organizzazione e per il miglioramento delle prestazioni in materia di salute e sicurezza.

Quale ulteriore forma di comunicazione ai Lavoratori, la cartellonistica e/o le bacheche sono destinate a fornire varie tipologie di informazione, conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 o dal D.M. 10/3/1998 e finalizzate a fornire avvertenze su pericoli, divieti o obblighi presenti nella zona in cui la stessa cartellonistica o la bacheca è presente.

8. DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI (ART. 30, LETT. G., DEL D.LGS. 81/08)

L'art. 30, lett. g) del TU prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Con riferimento alla gestione della documentazione e certificazioni, IIA svolge un monitoraggio puntuale di tutti gli impianti, macchine e attrezzature per dare puntuale evidenza della loro conformità rispetto ai requisiti legislativi e certificativi.

9. SISTEMA DI CONTROLLO: PROCEDURE OPERATIVE E RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 30, LETT. F., E., H., DEL D.LGS. 81/08)

L'art. 30 lett. f) e h) prevedono che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle:

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei Lavoratori;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 4 dell'art. 30 del TU, inoltre, stabilisce che *"il modello [...] deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate"*.

A tal fine, IIA ha definito il proprio sistema di controllo interno basato sostanzialmente su procedure scritte, che rivestono carattere obbligatorio per tutte le strutture aziendali coinvolte direttamente.

Infine, l'Organismo di Vigilanza svolge l'attività di monitoraggio indipendente sull'attuazione complessiva del Modello 231.

9.1 PROCEDURE AZIENDALI

IIA ha intrapreso un percorso di definizione e miglioramento continuo del proprio sistema di controllo interno relativo alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la Società ha previsto la redazione e la successiva implementazione di adeguate procedure aziendali che tengono conto delle disposizioni normative in materia.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e/o deleghe e/o nomine specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Dirigenti e Preposti, agli Addetti alle Emergenze, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- devono essere formalmente identificati, mediante un sistema di procure, i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Ispettorato del Lavoro, Igiene Pubblica, ASL, NAS, ecc.) in materia salute e sicurezza sul lavoro;
- ai sensi della normativa vigente, per ciascun stabilimento / sede di IIA deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva (es. trasmissione formale del DVR, partecipazione alla riunione periodica, ecc.);
- tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti eventuali rischi indiretti rispetto all'attività lavorativa, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro (con il supporto del RSPP e del Medico Competente), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dello stabilimento / sede e delle aree di lavoro, l'organizzazione del Personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di produzione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR per ciascun stabilimento / sede.

Il DVR deve essere firmato da tutte le figure previste dalla normativa vigente, deve essere custodito presso lo stabilimento / sede di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie

fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo;

- devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori;
- devono essere definite ed adottate adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di Emergenza;
- all'interno dello stabilimento / sede, devono essere periodicamente svolte - se ritenuto necessario o opportuno a seguito della valutazione dei rischi e sentito il parere del Medico Competente - indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico;
- devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti;
- deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un piano della sorveglianza sanitaria volto sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito raccoglitore e devono essere indagate le relative possibili cause;
- deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione, formazione e addestramento dei Lavoratori;
- deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno della Società, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento;
- i RLS devono poter verificare, anche attraverso il libero accesso alle informazioni ed alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione, in tutti i casi in cui è prevista la sua partecipazione / consultazione;
- l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi;
- deve essere costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei Lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite;
- con cadenza almeno annuale, devono essere programmate ed effettuate riunioni periodiche, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP e con la partecipazione del Medico Competente, nonché del RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV;
- deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza;
- deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici;
- lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, ecc.);
- devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori;

- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal RSPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'avvio dei lavori venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione del contratto siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

9.2 MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE

Al fine di valutare tempestivamente, in occasione di una nuova normativa, ovvero dell'aggiornamento di una normativa già esistente, l'impatto della stessa e l'applicabilità per IIA, la Società provvede a:

- identificare le prescrizioni legali inerenti agli aspetti connessi alla salute e sicurezza;
- definire le modalità con le quali determinare se e come tali prescrizioni siano applicabili al contesto operativo, nonché verificare la conformità a tali requisiti;
- garantire che tali prescrizioni vengano tenute in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il sistema di gestione della salute e sicurezza di IIA;
- assicurare che le informazioni relative alle prescrizioni normative, applicabili al contesto aziendale, siano comunicate a tutto il Personale;
- valutare la conformità di IIA ai requisiti identificati (verifica di conformità legislativa);
- registrare e conservare le informazioni.

9.3 GESTIONE DEGLI INFORTUNI

IIA, per ciò che concerne la gestione degli infortuni, ha disciplinato:

- le modalità di trattamento degli infortuni e dei quasi infortuni, predisponendone la registrazione agli atti di tutti i dati raccolti;
- le responsabilità principali nella gestione dei suddetti infortuni;
- le differenti categorie d'infortunio (ad es. mortali, gravi, di rilievo, lieve, da medicazione, ecc.).

Tra gli infortuni vengono annoverati anche quelli occorsi sulla strada, durante l'espletamento di missione aziendale o commissione, le lesioni (infortunio medicato in Società che non comporta l'astensione dal lavoro) ed il "quasi infortunio" (qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio).

9.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio sul sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei Lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, ecc.), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
 - di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sull'osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia;
 - di segnalazione al Datore di Lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
 - di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
 - di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
 - di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei Lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

La Società, inoltre, conduce una periodica attività di monitoraggio e di controllo sulla funzionalità del sistema preventivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo di Vigilanza compete, altresì, il monitoraggio del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela anche della salute e della sicurezza dei lavoratori, in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e ne verifica la necessità di aggiornamento, proponendo di volta in volta al Consiglio di Amministrazione di IIA l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

Inoltre, stante la rilevanza delle tematiche inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro per IIA sono istituiti, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, specifici flussi informativi in materia (per maggiori informazioni, si rinvia alla Parte Generale).

Sono previste, inoltre, adeguate modalità di segnalazione all'OdV, anche in forma anonima e che tutelino la riservatezza dell'identità del segnalante, circa eventuali condotte illecite o violazioni del Modello da parte dei suoi Destinatari (per maggiori informazioni, si rinvia alla Parte Generale).

10. AGGIORNAMENTO E RIESAME (ART. 30, COMMA 4, DEL D.LGS. 81/08)

Il comma 4 dell'art. 30 del TU prevede, infine, che il riesame e l'eventuale modifica del Modello 231 devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Con riferimento all'aggiornamento del Modello 231, invece, l'OdV ha, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, il compito di verificare e vigilare sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento. In tale contesto, quindi, l'OdV può proporre al Consiglio di Amministrazione di IIA l'aggiornamento del Modello e dei suoi protocolli. Per gli eventi che potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, si rinvia a quanto indicato nella Parte Generale.

A norma dell'art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di IIA sovrintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello 231. Anche a tal proposito, si rinvia a quanto indicato nella Parte Generale.